

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



**IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*
IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE**

**CONVEGNO ITINERANTE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
DOTTORI COMMERCIALISTI**

MAGGIO 2004

La Fondazione Aristeia – Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti, riconosciuta alla fine del 1998 dal Ministero di Grazia e giustizia, è nata nel 1997 con l’obiettivo primario di valorizzare la professione del dottore commercialista così com’è configurata nell’Ordinamento professionale, opera tanto sul piano dello studio e della ricerca quanto sul piano della predisposizione di iniziative volte al costante aggiornamento delle materie di competenza della professione.

Tale scopo viene perseguito attraverso un insieme molteplice di attività che vanno dallo studio e la ricerca alle indagini statistiche quantitative e qualitative, al costante aggiornamento nelle materie di competenza della professione – spaziando dall’area fiscale a quella aziendale, a quella della contabilità, a quella dell’analisi socio-economica – dalla formazione alla predisposizione di servizi utili alla categoria con un occhio vigile e attento all’innovazione.

Per informazioni generali:

tel. 06/4782901 (lun.–ven., 9.00–16.00)

fax 06/4874756

email: info@aristeia.it

sito web: www.aristeia.it

Per formazione frontale e a distanza:

Dott. Sergio D’ELIA

tel. 06/47829026 (lun.–gio., 9.00–17.00)

fax 06/4874756

email: formazione@aristeia.it

Per servizi bibliografici e bibliotecari:

Loredana COLECCHIA

tel. 06/47829030 (lun.–ven., 9.00–16.00)

fax 06/4874756

email: colecchia@aristeia.it

Per banche dati ed altri servizi professionali:

Valeria ERAMO

tel. 06/4782901 (lun.–ven., 9.00–16.00)

fax 06/4874756

email: info@aristeia.it

Indice del Convegno

Premessa

Contenuti dell'incontro

Modulo 1.

Evoluzione recente della normativa sulla *privacy*

Modulo 2.

Nozioni e fondamenti sulla *privacy*

Modulo 2.1.

Gli «attori» della *privacy*

Modulo 2.2.

Gli «oggetti» della *privacy*

Modulo 2.3.

I «processi» della *privacy*

Modulo 3.

Gli adempimenti della *privacy*

Modulo 3.1.

Adempimenti formali e documentali

Modulo 4.

Le misure di sicurezza

Modulo 4.1.

Le misure di sicurezza in generale

Modulo 4.2.

Le misure minime di sicurezza

Modulo 5.

Gli adempimenti della *privacy*

Modulo 6.

Responsabilità e sanzioni

Modulo 7.

Regime transitorio e adempimenti connessi

Appendici

Appendici di approfondimento su: misure di sicurezza e documento programmatico sulla sicurezza

Appendice 1.

«*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*», in D.Lgs. n. 196/2003, «*Allegato B*»

Appendice 2.

«*Art. 6 – Documento programmatico sulla sicurezza*», in DPR. n. 318/99

Appendice 3.

Garante per la protezione dei dati personali, «*Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del “dps”*», parere del 22 marzo 2004

Appendice 4.

Garante per la protezione dei dati personali, «*Chiarimenti sulla data certa...*», parere del 05 dicembre 2000

Appendici di approfondimento su: atto d’informativa e prestazione del consenso

Appendice 5.

Bozze di informativa all’interessato e di acquisizione del relativo consenso al trattamento dei dati personali (tratto da M. Negro, V. Serito, «*Le novità e gli adempimenti previsti dal nuovo Codice della privacy*», in Eutekne, «*Schede di Aggiornamento on line*», n. 2, 2004.

Appendici di approfondimento su: notificazione al Garante

Appendice 6.

Garante per la protezione dei dati personali, «*Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all’obbligo di notificazione*», provvedimento a carattere generale del 31 marzo 2004, in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81

Appendice 7.

Garante per la protezione dei dati personali, «*Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante*», parere del 23 aprile 2004

Appendice 8.

Garante per la protezione dei dati personali, «*Avviso*», proroga condizionale del termine di notificazione del 29 aprile 2004

Appendice 9.

Precisazioni sul procedimento e la modulistica di notificazione emanata dal Garante per la protezione dei dati personali

Premessa

A partire dall'emanazione della Legge n. 675/96 in materia di disciplina dei trattamenti dei dati personali, la protezione delle informazioni relative a soggetti terzi ed il loro utilizzo secondo principi di responsabilità, riservatezza e trasparenza sono diventati aspetti di assoluto rilievo, anche e soprattutto con riferimento alle attività economiche a carattere continuativo ed organizzato, come quelle aziendali in senso ampio e, fra queste, alle attività ad elevato contenuto intellettuale o intangibile che, in genere, si sostanziano essenzialmente nell'elaborazione di informazioni relative a soggetti ed entità terze. La privacy – intesa come tutela del diritto all'autodeterminazione informativa, alla riservatezza ed alla dignità personale – costituisce oggi uno dei molteplici principi ed obblighi che informano le attività economiche, vincolando tutti gli operatori coinvolti.

Sebbene caratterizzata da una certa astrattezza e da un non lieve grado di complicazione tecnico-concettuale, la normativa sulla tutela della riservatezza e la protezione dei dati personali origina da un bisogno reale e spesso anche piuttosto sentito ed avvertito nella moderna «società dell'informazione»: il diritto ad un controllo consapevole, da parte della singola persona o organizzazione, delle informazioni che la riguardano, senza che ciò implichi una pretesa all'assoluta segretezza e, quindi, un potere di veto nei confronti delle normali esigenze informative di coloro – soggetti privati o enti della pubblica amministrazione – che svolgono una qualsiasi attività, di carattere economico o meno.

Sovente, la privacy viene percepita dagli operatori aziendali come un fattore di ostacolo, di inutile appesantimento e persino di burocratizzazione delle attività organizzative ed amministrative, con effetti anche in termini di costi finanziari e di dispendio di tempo. La tutela e protezione dei dati personali comporta, inevitabilmente, interventi organizzativi, tecnologici e procedurali che producono costi per l'organizzazione che li pone in essere; tuttavia – come avviene anche per la gestione della qualità e di ogni rapporto con soggetti che vantano un qualche interesse legalmente protetto o che sono in grado di retroagire sull'attività aziendale – i costi sostenuti per l'adeguamento ai livelli di protezione dei dati personali richiesti dalla legge dovrebbero essere in grado di produrre benefici, in termini di: mancate interruzioni dell'attività operativa per perdita di informazioni essenziali su lavoratori, clienti, fornitori ecc.; assenza di controversie con i «soggetti interessati» tutelati dalla normativa sulla privacy; non assoggettamento a sanzioni o, addirittura, pene per non conformità dei trattamenti riscontrati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ecc.

Dunque, il singolo operatore dovrebbe maturare, nei confronti della disciplina dei trattamenti di dati personali, un orientamento tendente a concepire il dettato normativo non come un vincolo inevitabile ma comunque gravoso ed indesiderato, bensì come un «fatto organizzativo», che risponde ad una specifica esigenza proveniente dall'ambiente di riferimento e che dovrebbe trovare un'adeguata risposta nelle capacità di gestione ed organizzazione presenti così nello studio professionale come nelle varie tipologie di azienda assistite dal dottore commercialista.

È proprio questo l'intento di fondo che anima il presente evento formativo, nella prospettiva di porre il dottore commercialista nella condizione di acquisire una conoscenza ed una visione critica della materia, idonea a consentirgli il perseguimento di un duplice obiettivo:

- *l'adeguamento e l'ottemperanza ai precetti contenuti nella normativa sulla privacy con specifico riferimento all'attività libero-professionale condotta ed alla struttura gestita (lo studio professionale);*

- *l'erogazione di un servizio professionale qualificato e specialistico a supporto delle organizzazioni clienti, in un'ottica di valorizzazione di un ambito di intervento – quello appunto del rispetto della privacy – che si configura ormai come una vera e propria attività tipicamente diagnostica e consulenziale.*

La questione della privacy torna oggi di estremo interesse e di grande attualità in ragione del recente rinnovamento del quadro normativo, a seguito della comparsa ed entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03), che abroga e sostituisce la L. 675/96 e sue successive modificazioni, integrazioni e provvedimenti correlati. Tale novella risulta di portata non esclusivamente formale, ma anche sostanziale, in quanto il Codice – oltre ad introdurre un sistema di norme organico e completo, ponendo fine alla proliferazione di singoli provvedimenti specifici, spesso poco coordinati tra di loro – apporta modificazioni non lievi alle definizioni normative, alla disciplina di taluni aspetti e al quadro degli adempimenti richiesti ai soggetti titolari dei trattamenti.

Quest'innovazione, evidentemente, ravviva l'attenzione degli operatori su un tema – quale quello della privacy – che, secondo il Garante, deve trovare ancora sufficiente e sistematica osservanza ed applicazione nella società civile. Infatti, dopo le iniziali preoccupazioni (talvolta anche veri e propri allarmismi poi rivelatisi infondati) suscitate dall'entrata in vigore della L. 675/96 – ormai oltre sette anni fa – la concreta esperienza in materia di protezione dei dati personali è risultata non sempre conforme alla volontà del legislatore ed agli auspici del Garante, come dimostrano i contenziosi aventi ad oggetto l'utilizzo controverso di dati personali ed i resoconti annuali dell'Autorità sullo stato dell'applicazione della normativa nel Paese.

Ora, l'emanazione del D.lgs. 196/03 pone nuovamente, quasi come sette anni fa, agli operatori un duplice problema, che fisiologicamente si ripropone ogniqualvolta ci si trova di fronte ad un quadro disciplinare di nuova introduzione o profondamente revisionato:

- *la carenza di esperienze consolidate nell'interpretazione ed applicazione delle norme nuove o novellate, rispetto alle quali la prassi e le interpretazioni pregresse possono essere di ausilio nei limiti degli aspetti rimasti invariati o suscettibili di richiamo per analogia o contrasto;*
- *gli adempimenti incipienti ed urgenti richiesti dal regime transitorio di prima applicazione della normativa e di coordinamento con la previgente disciplina.*

Il convegno itinerante «Il Codice Unico della Privacy. Implicazioni per professionisti ed aziende» intende fornire nozioni, indirizzi e supporto documentale utili all'adeguata soluzione delle suddette problematiche. Nello specifico, l'evento formativo in oggetto ambisce ad offrire un inquadramento sistematico ed esplicativo della rinnovata normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, sottolineando le ricadute tecnico-operative ed organizzative della disciplina per gli operatori economici, a partire dagli studi professionali e dalle organizzazioni economico-produttive da loro assistite.

Il primo e più urgente intento del convegno è quello di aggiornare le conoscenze in relazione al quadro legislativo appena novellato, anche richiamando interpretazioni dottrinali – al momento elaborate prevalentemente sul previgente dettato normativo – ed i pareri/provvedimenti emessi, sulla base della precedente normativa, dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché offrendo chiarimenti basati sulla comparazione tra il vecchio e l'attuale testo normativo. Ciò, in attesa del formarsi di una nuova e consolidata base di commenti ed interpretazioni sia dottrinali che del Garante stesso sulla nuova disciplina legale.

Il secondo intento è quello di delineare un quadro ordinato ed esaustivo degli adempimenti richiesti dalla novellata normativa. Adempimenti che possono costituire un

ambito di intervento qualificato per il dottore commercialista, a beneficio dei propri clienti assistiti e dell'interesse generale. In questo ambito, il percorso formativo previsto aspira a trasferire conoscenze specifiche e precisazioni utili in ordine alla realizzazione degli interventi richiesti dal legislatore ad ogni titolare dei trattamenti, evidenziando approcci mentali, modalità diagnostiche e soluzioni pratiche adeguate alle esigenze tutelate dalla normativa.

Il presente corso e i relativi materiali didattici sono stati interamente concepiti ed elaborati dal Dott. LUCA PROIETTI, con l'assistenza e la collaborazione redazionale della Fondazione Aristeia.

Coordinamento organizzativo e redazionale a cura della Fondazione Aristeia



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*

Implicazioni per professionisti e aziende

Convegno Itinerante di
Formazione Professionale

Anno 2004



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO I

Evoluzione recente della normativa sulla *privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I

Evoluzione recente della normativa



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

PERCHÉ PARLARE DI *PRIVACY* OGGI?

- Libera professione = attività **tipicamente** ad alto contenuto di informazioni, in gran parte riservate (vedi disciplina del segreto professionale)
- Innovazione normativa introdotta dal D.Lgs. 196/03
- Incombenza di alcuni adempimenti **urgenti ma di controversa applicazione** a professionisti e loro clienti



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I


Evoluzione recente della normativa



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI


LA NOVITÀ NORMATIVA

- È stato emanato il D.Lgs. 196/03:
 - rubricato come “Codice in materia di protezione dei dati personali”
 - approvato il 30.6.2003
 - pubblicato in G.U. il 29.7.2003 n. 174
 - entrato in vigore il 1° 01.2004
 - § salvo alcune disposizioni di carattere amministrativo-burocratiche relative al Garante per la protezione dei dati personali e l’AIPA (ridenominata CNIPA), vigenti dal 30.07.2003



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I
Evoluzione recente della normativa




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

LA NOVITÀ NORMATIVA

- Il nuovo “Codice (Unico) della *Privacy*”:
 - abroga – sostituendola – la L. 675/96, che ha introdotto la disciplina della *privacy* in Italia, recependo la Dir. 46/95/CE
 - abroga – sostituendole – **quasi tutte** le successive modifiche/integrazioni e le emanazioni collaterali alla suddetta legge
 - tiene conto delle interpretazioni e della “giurisprudenza” del Garante
 - da’ attuazione (con 1 anno di ritardo) alla L. 127/01, che delega il Governo per:
 - § la redazione di un T.U. della *privacy*
 - § il recepimento della Dir. 58/2002/CE, in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

5



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I
Evoluzione recente della normativa



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

GLI EFFETTI DELLA NOVITÀ NORMATIVA

- Il nuovo “Codice (Unico) della *Privacy*”:
 - opera una razionalizzazione e revisione organica della normativa sulla *privacy*
 - non soltanto semplifica e riordina il quadro normativo, ma modifica talune norme, introducendo novità sostanziali nella disciplina
 - pone un problema di raccordo/transizione tra il regime abrogato e quello, nuovo, appena introdotto
 - solleverà nuove questioni interpretative su situazioni specifiche

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

6



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I

Evoluzione recente della normativa



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI PREVIGENTI

- Legge 31 dicembre 1996, n. 675, “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
- DPR 2 luglio 1999, n. 318, “Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza a norma dell’art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675”
- Legge n. 325 del 2000 (cd. “legge proroga sulle misure di sicurezza”)
- Autorizzazioni “generali” del Garante per la protezione dei dati personali al trattamento dei dati sensibili

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

7



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO I

Evoluzione recente della normativa



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ARCHITETTURA DELLA NUOVA NORMATIVA

- La nuova disciplina prevede:
 - una parte generale (artt. 1-45), contenente:
 - § precetti di applicazione generale
 - § precetti validi per soggetti pubblici non economici
 - § precetti validi per soggetti privati e soggetti pubblici economici
 - una parte speciale o settoriale, relativa a diversi ambiti di attività e conseguente trattamento di dati personali (artt. 46-140)
 - una parte relativa alla tutela dell’interessato e alle sanzioni, comprensiva di norme sull’Autorità Garante, le abrogazioni e il regime transitorio (artt. 141-186)*

* ove non specificato nel prosieguo, il riferimento normativo riguarda il Codice sulla *Privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

8



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO II

Nozioni e fondamenti sulla *privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO II.1

Nozioni e fondamenti sulla *privacy*

Gli «attori» della *privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

INTERESSATO AL TRATTAMENTO

- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali (art. 4 c. 1 lett. i)
 - È il soggetto che ha un diritto non alla segretezza assoluta dei propri dati, ma a conoscere l'uso da parte di terzi e la sorte delle informazioni che lo riguardano



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare*, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 4 c. 1 lett. i)

* Situazione di **contitolarità**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- “Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l’entità nel suo complesso o l’unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza” (art. 28, che recepisce noti pareri del Garante del 1998-99)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo **preposti** dal titolare al trattamento di dati personali” (art. 4 c. 1 lett. g)
- se non designato, il suo ruolo coincide con quello del titolare (arg. da art. 29 c. 1)
- è designato per esperienza, capacità ed affidabilità di pieno rispetto della normativa, compresa quella sulla sicurezza (art. 29 c. 2)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- possono esserci più responsabili, con compiti anche ripartiti (art. 29 c. 3) ma sempre indicati dettagliatamente e per iscritto dal titolare (art. 29 c. 4)
- “il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare” (art. 29 c. 5)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Osservazioni: il responsabile
 - è una figura prevista in Italia ma assente nelle direttive comunitarie
 - ha un nome equivoco, che lascia presagire un delegato con poteri e responsabilità autonomi sul trattamento
 - è una figura tecnico-operativa, perché:
 - § ‘è preposta al trattamento’, non alla sua gestione o controllo
 - § ‘effettua il trattamento’
 - § deve attenersi ad istruzioni analitiche del titolare



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

- “persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile” (art. 4 c. 1 lett. h)
- “operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite” (art. 30 c. 1)
- identificati con “designazione [...] per iscritto e [che] individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima” (art. 30 c. 2)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


MODULO II.1
Nozioni e fondamenti




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

INCARICATI DEL TRATTAMENTO

- Osservazioni:
 - gli incaricati sono esclusivamente persone fisiche
 - § il *provider* non può essere un incaricato, essendo un’organizzazione terza, una persona giuridica distinta
 - l’individuazione degli incaricati può essere:
 - § *ad personam*
 - § *per relationem*, mediante l’unità organizzativa di appartenenza (conferma l’art. 35). In questo caso, deve essere chiaro il riferimento dell’operatore alla determinata area organizzativa

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali


FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


- **Autorità (artt. 4 c. 1 lett. q e 153-154):**
 - istituita dalla L. 675/96
 - configurata come organo collegiale
 - operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
 - con compiti diversi:
 - § a) controllare la conformità alla normativa e alla notificazione dei trattamenti, anche cessati
 - § b) esaminare reclami e segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati da interessati o associazioni che li rappresentano
 - § c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune per rendere i trattamenti conformi
 - § d) vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o scorretto, disporre il blocco dei dati o altri provvedimenti previsti


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

19

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali

FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 



- § e) promuovere la sottoscrizione di codici deontologici
- § f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
- § g) esprimere pareri nei casi previsti
- § h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
- § i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio
- § l) tenere il registro dei trattamenti notificati
- § m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del codice
- § n) fornire la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

20



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ALTRE FIGURE DEFINITE

- Utente: “qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata” (art. 4 c. 2 lett. g)
- è una nozione utile, perché indica chi accede a banche dati di una persona/organizzazione senza essere un incaricato abituale



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ALTRE FIGURE DEFINITE

- Abbonato: “qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate” (art. 4 c. 2 lett. f)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

FIGURE "SCOMPARSE"

- Amministratori di sistema: "soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne l'utilizzazione" (art. 1 lett. c DPR. 318/99)
 - La sua scomparsa dalla normativa significa:
 - § non che, nella realtà, non debbano esistere gli amministratori di sistema, in genere sempre rinvenibili
 - § ma che tale figura non assume, per la legge, un particolare ruolo nel sistema di poteri/responsabilità previsto (infatti, la menzione nel DPR. 318/99 risultava piuttosto superflua)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

FIGURE "SOSTITUITE"

- c.d. Custodi delle parole chiave:
 - "soggetti preposti alla loro [delle parole chiave – N.d.A.] custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime"
 - individuati "per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave" (art. 2 lett. b DPR. 318/99)

ruolo sostituito da quello di:

- "soggetti incaricati della loro [delle copie delle credenziali – N.d.A.] custodia" (p.to 10 ult. pt. Allegato B)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

FIGURE "SOSTITUITE"

- Incaricati della manutenzione (in ambienti informatizzati; art. 5 c. 1 DPR. 318/99)

dizione sostituita con quella di:

- Addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici (art. 34 lett. D; punto 15 del "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza")



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

- In sostanza, secondo le norme, è titolare chi compie **in massima autonomia** scelte inerenti a:
 - finalità del trattamento di dati personali
 - modalità del trattamento
 - strumenti utilizzati nel trattamento
 - condizioni e misure di sicurezza del trattamento
- Tuttavia, la nozione di "competenza" a decidere, anche quando intesa come "massima autonomia", può essere poco chiara e utile nella concreta individuazione del titolare



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

- Dottrina e Garante hanno chiarito che l'individuazione del titolare:
 - non risponde a criteri del diritto amministrativo o societario. Quindi, il titolare non è necessariamente il soggetto apicale (rappresentante legale/statutario, dirigente ecc.)
 - non è neppure arbitraria, nel senso che:
 - § sono inammissibili “**scarichi**” o **deleghe di funzione** da parte di chi ha, per ruolo e interessi, il potere primario sui trattamenti
 - § deve rispettare il principio di equilibrio tra poteri/responsabilità



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamenti

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

- Infatti, il titolare è e resta il vero centro imputazionale delle responsabilità, poiché:
 - “anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza [da parte del responsabile] delle disposizioni [...] e delle proprie istruzioni” (art. 29 c. 5)
 - il responsabile risulta essere una figura, in pratica, inutile sul piano strettamente civilistico, non sollevando il titolare da responsabilità, quantomeno per *culpa in vigilando*



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.1
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

- Per questi motivi, la nozione più effettiva e utile di titolare è quella di ***persona/organizzazione nel cui interesse avviene il trattamento***



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI


MODULO II.1
Nozioni e fondamentali




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Quindi, il titolare sarà:
 - nelle iniziative economiche imprenditoriali e assimilate (attività libero-professionale) a carattere personale, l'imprenditore (il professionista)
 - in organizzazioni cd. complesse, la stessa persona giuridica o l'ente (o sue sub-unità organizzative), mentre figure apicali o rappresentative saranno eventualmente responsabili del trattamento
 - in caso di attività soggette ad *outsourcing*, il *client*, mentre il *provider* potrà essere responsabile o, al massimo, contitolare

 **CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**


**MODULO II.1
Nozioni e fondamenti**

 **FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI**


CRITERI DI DEFINIZIONE DEI "RUOLI"

- Nelle imprese e negli studi professionali, ci sono alcune alternative di scelta dei ruoli, ma bisogna valutare attentamente, perché:
 - l'assegnazione dei ruoli comporta sempre una certa distribuzione degli adempimenti/obblighi previsti dalla normativa
 - la condivisione della titolarità implica la concessione di un potere sulle banche dati all'altro titolare almeno pari al proprio
 - la designazione non deve essere un fatto autoritario, ma elettivo, anche nell'interesse del titolare a disporre di coadiuvatori competenti e capaci

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE **31**

 **CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

**MODULO II.1
Nozioni e fondamenti**

 **FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI**

PROFESSIONISTA = TITOLARE

- Esposizione a sanzioni in azioni d'ufficio o su controversie
- Obbligo di risposta al suo esercizio dei diritti
- Esposizione a responsabilità civile
- Pieno potere sul *database*

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Cliente

Studio Professionale

Professionista senior

Professionisti collaboratori ma giuridicamente autonomi

Società di servizi (di proprietà o terza)

Subordinati (dipendenti, tirocinanti)

- Designazione come contitolare (perdita di potere sul *database*)
- Designazione come responsabile (responsabilità sulle loro misure di sicurezza)
- No designazione come incaricato

- Designazione come titolare o contitolare rispetto al cliente del professionista:
 - perdita di potere sul *database*
 - autorizzazione speciale al Garante
 - notificazione al Garante
- Designazione come responsabile (responsabilità sulle loro misure di sicurezza)

- Designazione come incaricati/responsabili (obbligo di controllo)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE **32**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO II.2
**Nozioni e fondamenti sulla
*privacy***
Gli «oggetti» della *privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.2
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DATO PERSONALE
CD. "ORDINARIO" O "COMUNE"

- “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4 c. 1 lett. b)*

* ove non specificato, nel prosieguo il riferimento normativo riguarda al Codice sulla *Privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

34



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.2
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DATO PERSONALE "SENSIBILE"

- “dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei” (art. 4 c. 1 lett. d)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.2
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DATO PERSONALE "GIUDIZIARIO"

- dati personali idonei a rivelare:
 - provvedimenti previsti dalla normativa in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
 - o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale (art. 4 c. 1 lett. e)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.2
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DATO PERSONALE "IDENTIFICATIVO"

- “dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato” (art. 4 c. 1 lett. c)
 - È una novità del Codice
 - In sostanza, sono identificativi il nominativo di una persona/organizzazione o qualsiasi altro tipo di dato (codice fiscale, codice identificativo di lavoro ecc.) che riveli in modo immediato o tecnicamente determinato il soggetto cui si riferiscono
 - La distinzione appare di limitato rilievo, atteso che un dato è “personale” quando riferibile (più o meno facilmente) ad un soggetto [l’interessato], che è quindi individuato, ed utilizzabile in modo non autorizzato o approvato dal soggetto stesso



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO II.3

Nozioni e fondamenti sulla *privacy*

I «processi» della *privacy*



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

TRATTAMENTO

- “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4 c. 1 lett. a)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

COMUNICAZIONE

- “il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4 c. 1 lett. l)
- L’art. 19 L. 675/96 precisava che “non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità”



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DIFFUSIONE

- “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione” (art. 4 c. 1 lett. m)
 - si tratta di una comunicazione *erga omnes*, ossia indifferenziata e generalizzata



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

BLOCCO

- “conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento” (art. 4 c. 1 lett. o)
 - si tratta di una conservazione del tutto statica e coatta, ossia imposta al titolare (ad es., dal Garante)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

CESSAZIONE

- Distruzione dei dati
- Cessione ad altro titolare per trattamenti compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti
- Conservazione per fini esclusivamente personali e non destinati a comunicazione sistematica o a diffusione
- Conservazione o cessione per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità a normative primarie e secondarie e a codici deontologici (art. 16)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO II.3
Nozioni e fondamenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

PRINCIPI O MODALITÀ DI TRATTAMENTO

- Contenuti nelle direttive comunitarie, nel Codice e nell'interpretazione del Garante
- Requisiti di tutti i trattamenti (art. 11, *ex art.* 9 L. 675/96):
 - Liceità e correttezza
 - Determinatezza, esplicitazione e legittimità degli scopi
 - Rispondenza delle operazioni di trattamento agli scopi
 - Esattezza e, se del caso, aggiornamento dei dati
 - Pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità (principio del *need to know*)
 - Conservazione dei dati per un periodo strettamente necessario



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO III

Gli adempimenti della *privacy*

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III
Adempimenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

QUADRO SINTETICO

- **Adempimenti formali o documentali:**
 - Designazione di responsabili ed incaricati e connesse istruzioni
 - Richiesta al Garante dell'autorizzazione al trattamento di dati sensibili (in assenza di un'autorizzazione di categoria o generale)
 - Notificazione di trattamenti al Garante
 - Erogazione di informazioni equipollenti alla notificazione
 - Predisposizione degli atti di informativa e di documentazione o prestazione del consenso
 - Riscontro all'esercizio diretto dei diritti da parte dell'interessato
 - Predisposizione del DPS
 - Inserimento della nota di aggiornamento nella relazione al bilancio d'esercizio
 - Avvalimento di deroghe o proroghe

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

46



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III
Adempimenti



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

QUADRO SINTETICO

- **Adempimenti sostanziali o organizzativi:**
 - Erogazione degli atti d'informativa e raccolta del consenso, se necessario
 - Analisi/ricognizione organizzativa dei dati e trattamenti
 - Individuazione delle misure di sicurezza
 - § di tipo logico-procedurale
 - § di tipo logico-informatico
 - § di tipo fisico
 - Adozione o adeguamento delle misure di sicurezza



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI


MODULO III.1

Gli adempimenti della *privacy*

Adempimenti formali e documentali

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali


FONDAZIONE
ARISTEIA 
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

INFORMATIVA


- Atto necessario e inderogabile che si traduce in:
 - un documento scritto
 - o una dichiarazione orale (art. 13 c. 1). In questo secondo caso, possono nascere problemi a fini probatori
- **Contenuto (minimo):**
 - finalità e modalità di trattamento
 - natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
 - conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
 - soggetti o categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati come responsabili/incaricati, per comunicazione o per diffusione
 - diritti esercitabili dall'interessato
 - estremi identificativi del titolare e di almeno un responsabile (se designato, quello responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di quello)
 - sito della rete di comunicazione o modalità con cui è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

49

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali


FONDAZIONE
ARISTEIA 
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

INFORMATIVA


- La raccolta dei dati personali può essere:
 - **Diretta** (presso l'interessato, cui è data preventivamente l'informativa)
 - **Indiretta** (presso una terza persona/organizzazione). In questo caso, l'informativa è data all'interessato alla registrazione dei dati o non oltre l'eventuale prima comunicazione, salvo che:
 - § i dati siano trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
 - § i dati siano trattati esclusivamente e per il tempo strettamente necessario per investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria
 - § a parere del Garante, ciò sia impossibile o antieconomico rispetto al diritto tutelato (art. 13 cc. 4-5)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

50

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali


FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

INFORMATIVA


- **Rapporto tra informativa e contratto:**
 - sul piano documentale:
 - § i due atti possono coincidere
 - § l'informativa può essere documentata per iscritto da uno o più articoli del contratto
 - ma attenzione:**
 - l'informativa va erogata molto prima della sottoscrizione del contratto, in quanto il conferimento dei dati personali della controparte è propedeutico all'impostazione del contratto stesso
 - la raccolta dei dati personali della controparte *inizia quasi sempre prima e si verifica indipendentemente* dall'esito di una trattativa

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

51

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

CONSENSO DELL'INTERESSATO

- È la condizione necessaria per il trattamento da parte di soggetti privati e di quelli pubblici economici (art. 23 c. 1)
- Deve essere:
 - informato (successivo all'informativa: art. 23 c. 3 ult. pt.)
 - espresso dall'interessato (non desunto dal titolare o altro soggetto preposto al trattamento: art. 23 c. 1)
 - totale o parziale rispetto alle operazioni di trattamento (art. 23 c. 2)
 - liberamente e specificamente prestato rispetto a un trattamento chiaramente individuato (art. 23 c. 3)
 - § divieto del Garante di formule vessatorie o ricattatorie nell'informativa che obbligano a conferire tutti i dati richiesti
 - **manifestato per iscritto**, se la raccolta riguarda dati sensibili (art. 23 c. 4), ovvero **documentato per iscritto** (art. 23 c. 3)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

52



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ESCLUSIONE DEL CONSENSO

- La nuova normativa non modifica, nella sostanza le condizioni di “esclusione” del consenso
- Resta quindi necessario, per il professionista, il consenso – almeno documentato, se non manifestato, per iscritto – del cliente, salvo esimente *ex art. 24 lett. b*
- Invece, per gli Ordini Locali, il Consiglio Nazionale e le Associazioni di professionisti, la raccolta dati senza consenso degli iscritti sembra essere stata limitata dal nuovo art. 24 lett. h.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1


Adempimenti formali e documentali




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ESCLUSIONE DEL CONSENSO

- Il consenso non è necessario quando il trattamento (art. 24):
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria
 - b) è necessario per eseguire obblighi di un contratto di cui è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabilite dalla normativa per la conoscibilità e pubblicità dei dati
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali


FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

ESCLUSIONE DEL CONSENSO


- Il consenso non è necessario quando il trattamento (art. 24):
 - e) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale
 - f) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo
 - g) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

55

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali


FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

ESCLUSIONE DEL CONSENSO

- Il consenso non è necessario quando il trattamento (art. 24):
 - h) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante in base ai principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche riguardo all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato
 - i) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati con l'informativa
 - j) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia, per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

56



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER DATI SENSIBILI

- Trattamento di dati sensibili per soggetti privati e di quelli pubblici economici ammesso solo (art. 26 c. 1):
 - con il **consenso scritto** dell'interessato
 - previa **autorizzazione** del Garante
 - nell'**osservanza** dei presupposti e dei limiti stabiliti da *Codice Privacy*, legge e regolamenti
 - con **esclusione della diffusione**, per i dati idonei a rivelare lo stato di salute (art. 26 c. 5)
- Eccezione: dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria (art. 26 c. 3 lett. b)
- L'autorizzazione, da richiedersi prima dell'effettuazione del trattamento, si ritiene negata decorsi 45 gg. nel silenzio (regola del «silenzio-diniego») (art. 26 c. 3 lett. b)


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

57



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER DATI SENSIBILI

- Esclusione del consenso, ma obbligo dell'autorizzazione:
 - a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo
 - b) dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e siano determinate idonee garanzie per i trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati con l'informativa
 - c) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

58



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER DATI SENSIBILI


d) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento

§ Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile

e) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta


Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

59



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER DATI GIUDIZIARI

- Trattamento di dati sensibili per soggetti privati e di quelli pubblici economici ammesso solo se autorizzato da (art. 27):
 - espresse disposizioni di legge
 - autorizzazioni dal Garanteche specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

60



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



TIPI DI AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE

• Autorizzazione speciale:

➤ La richiesta di autorizzazione specifica è formulata dal singolo titolare (soggetto privato o soggetto pubblico economico) utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo:

§ per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento previste per la notificazione

§ o anche mediante telefax o lettera raccomandata (art. 41 c. 3)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



TIPI DI AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE

• Autorizzazione generale o di categoria:

➤ il Garante può rilasciare autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate in G.U. (art. 40)

§ Vedi le autorizzazioni relative al trattamento dei:

- dati sensibili nell'ambito di rapporti di lavoro (n. 1);
- dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale (n. 2);
- dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (n. 3);
- dati sensibili da parte dei liberi professionisti (n. 4);
- dati sensibili da parte di banche, assicurazioni, SIM, imprese turistiche, di elaborazione dati, di sondaggi di opinione e ricerche di mercato, di ricerca e selezione del personale, di agenzie matrimoniali ecc. (n. 5);
- dati sensibili da parte degli investigatori privati (n.6);
- dati di carattere giudiziario (n. 7)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

TIPI DI AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE

- **Autorizzazione generale o di categoria:**
 - Tali autorizzazioni hanno avuto sinora durata annuale e sono state costantemente ri-emanate (con minimi aggiustamenti) dal Garante
 - Attualmente, sono vigenti le autorizzazioni emanate per l'anno 2002 e la cui efficacia è stata prorogata dal Garante stesso sino al 30.06.2004 con provvedimento del 24.06.2003



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1


Adempimenti formali e documentali




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- **Evoluzione di fondo:**
 - passaggio da un approccio generalizzato con numerose esclusioni ad una disciplina di tipo eccezionale
 - inasprimento delle condizioni economiche e tecniche di assolvimento dell'obbligo
 - formulazione più oscura (prima basata sul soggetto titolare del trattamento e talvolta sul dato trattato, ora sul tipo di trattamento)

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

NOTIFICAZIONE AL GARANTE


- Disciplina valida sia per soggetti pubblici non economici che per soggetti privati o soggetti pubblici economici
- La L.675/96 prevedeva in origine un obbligo generalizzato
- Nel corso del tempo, sono stati aggiunti numerosi esimenti o condizioni per la notifica cd. semplificata
- Il Codice inverte il principio, per cui devono essere notificati solo i trattamenti riguardanti (art. 37 c. 1):
 - a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
 - b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati in ambito sanitario
 - c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

65

 CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1
Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI 

NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire profilo, personalità e abitudini o scelte di consumo dell'interessato o anche il suo utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, esclusi i trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi suddetti agli utenti
- e) dati sensibili registrati in banche di dati per selezione del personale per conto terzi o utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
- f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti
- g) altri trattamenti individuati dal Garante con provvedimento pubblicato in G.U. Con analogo provvedimento, il Garante può anche esimere dall'obbligo trattamenti indicati dall'art. 37 c. 1 (art. 37 c. 2)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

66



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- Sono scomparsi:
 - l'art. 5-bis L. 675/96 sulla notificazione semplificata
 - l'esimente ex art. 5-ter lett. f) L. 675/96 ("Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando ... è effettuato ... da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale")
 - § restavano forse fuori dall'esimente gli incarichi in procedure concorsuali (cd. trattamenti "per ragioni di giustizia"?) o come custode sequestratario (trattamenti di "altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati"?)
 - l'esimente ex art. 5-ter lett. h) L. 675/96 ("Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto a notificazione quando ... è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità alle leggi e ai regolamenti")

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

67



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ESCLUSIONI DELLA NOTIFICAZIONE PREVISTE DAL GARANTE

- Con provvedimento in G.U. del 31/03/2004, il Garante ha esercitato il compito di esimere taluni trattamenti dalla notificazione
- Con pareri del 23 e 26/04/2004, il Garante ha fornito altri chiarimenti
- L'esenzione riguarda trattamenti che:
 - siano sottocategorie dei trattamenti previsti dall'art. 37 c. 1 lett. a-f
 - e inoltre siano:
 - § occasionali, non sistematici, non comprensivi di memorizzazione e archiviazione
 - § resi obbligatori da adempimenti di legge in materia di lavoro
 - § richiesti da esigenze di salute o di sicurezza

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

68



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- Contenuto e modalità di notificazione (art. 38):
 - prima dell'inizio del trattamento
 - una sola volta, a prescindere da numero di operazioni e durata
 - anche con riguardo a uno o più trattamenti con finalità correlate
 - Tramite:
 - § modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite
 - § trasmissione per via telematica
 - § impiego di sottoscrizione con firma digitale, anche tramite soggetti "intermediari" convenzionati dal Garante
 - § ottenimento di conferma del ricevimento della notificazione
 - obbligo di nuova notificazione solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Regime transitorio e adempimenti connessi



FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



NOTIFICAZIONE AL GARANTE

- Tempi e modi:
 - come (quasi) tutti gli adempimenti formali, la notificazione è **preventiva** alle operazioni di trattamento, per cui:
 - § per trattamenti che saranno avviati dal 1°/01/04, la notificazione deve essere operata:
 - prima dell'inizio del trattamento
 - prima della variazione/cessazione del trattamento, se già notificato (secondo la normativa attuale o precedente)
 - Eccezione! Ai trattamenti già iniziati ma non notificati al 1°/01/04, si applica il **regime transitorio** (vedi modulo VII)

	<p>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</p>	<p>MODULO III.1 Adempimenti formali e documentali</p>	<p>FONDAZIONE ARISTEIA ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</p> 
NOTIFICAZIONE AL GARANTE			
<ul style="list-style-type: none">• Costo dell'adempimento:<ul style="list-style-type: none">➤ € 150,00 per diritti di segreteria➤ € 25,00 per l'uso della firma digitale degli intermediari convenzionati con il Garante:<ul style="list-style-type: none">§ Associazione lavoratori autonomi riuniti (ALAR)<ul style="list-style-type: none">– http://www.associazionealar.it/§ Poste Italiane S.p.A.<ul style="list-style-type: none">– http://www.poste.it/azienda/ufficipostali/ptbusiness/index.shtml§ Unione Nazionale Professionisti Pratiche Amministrative (UNAPPA)<ul style="list-style-type: none">– http://www.unappa.it/			
<p>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</p>			<p>71</p>

	<p>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</p>	<p>MODULO III.1 Adempimenti formali e documentali</p>	<p>FONDAZIONE ARISTEIA ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI</p> 
ALTRI OBBLIGHI COMUNICATIVI			
<ul style="list-style-type: none">• Uso equipollente del modello di notificazione – il titolare del trattamento non tenuto alla notificazione fornisce le notizie contenute nel modello a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 38 c. 6)• Comunicazione preventiva obbligatoria al Garante – Riguarda comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento o trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria. Si applica il silenzio-assenso decorsi 45 gg. Obbligo di uso del modello del Garante e della trasmissione telematica con firma digitale o mediante telefax o lettera raccomandata			
<p>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</p>			<p>72</p>



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RAPPORTI CON L'INTERESSATO

- L'interessato ha diritto di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche non ancora registrati
 - la loro comunicazione in forma intelligibile (art. 7 c. 1)
 - l'indicazione:
 - § dell'origine dei dati personali
 - § delle finalità e modalità del trattamento
 - § della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
 - § degli estremi identificativi di titolare e responsabili
 - § dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (art. 7 c. 2)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

73



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RAPPORTI CON L'INTERESSATO

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
- l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo che tale adempimento si riveli impossibile o manifestamente antieconomico rispetto al diritto tutelato (art. 7 c. 3)
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
 - a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione (art. 7 c. 4)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

74



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

- con richiesta:
 - rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato (art. 8 c. 1)
 - formulata anche oralmente ed quindi annotata sinteticamente da incaricato o responsabile (art. 9 c. 1 ult. pt.)
 - trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo tecnologico innovativo indicato dal Garante (art. 9 c. 1 I pt.)
 - operata dall'interessato in persona (anche assistito da persona di fiducia) o da un suo delegato per iscritto o – in caso di interessato deceduto – da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione (art. 9 cc. 2-3)
 - formulata liberamente e senza costrizioni (art. 9 c. 5)
 - rinnovabile, salvi giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 gg. (art. 9 c. 5)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RISCONTRO ALL'INTERESSATO

- **Obblighi:**
 - verifica dell'identità dell'interessato o del suo delegato-assistente (art. 9 c. 4)
 - fornire "idoneo riscontro senza ritardo" al richiedente (art. 8 c. 1 ult. pt.)
 - adottare idonee misure volte a ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato e a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro (art. 10 c. 1)
 - estrazione dei dati a cura del responsabile o degli incaricati (art. 10 c. 2 I pt.)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

RISCONTRO ALL'INTERESSATO

- **Obblighi:**
 - riscontro di tutti i dati trattati, salvo richiesta specifica e circoscritta (art. 10 c. 3)
 - comunicazione al richiedente in forma libera, anche oralmente o per visione mediante strumenti elettronici (sempre che la comprensione dei dati sia agevole) ma:
 - § obbligatoriamente con trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico oppure con trasmissione per via telematica, se richiesto (art. 10 c. 2 ult. pt.)
 - § tramite copia di atti o documenti integrali (privi di dati di terzi), se l'estrazione è particolarmente difficoltosa (art. 10 c. 4)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

COSTI DEL RISCONTRO

- “se non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico” (art. 10 c. 7) e comunque non superiore “all'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfaitariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente” (art. 10 c. 8 I pt.)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO III.1

Adempimenti formali e documentali



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

COSTI DEL RISCONTRO

- “con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata l’esistenza di dati che riguardano l’interessato” (art. 10 c. 8 ult. pt.)
- corresponsione:
 - anche tramite versamento postale o bancario o carta di pagamento o di credito
 - ove possibile alla ricezione del riscontro e comunque entro 15 gg. dallo stesso



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO IV

Le misure di sicurezza



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO IV.1

Le misure di sicurezza

Le misure di sicurezza in generale

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.1
Misure di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE DI SICUREZZA (art. 31)

- Portata della disposizione: obbligo generale e inderogabile
- Oggetto: dati e sistemi [informativi, non solo informatici]
- Contenuto: obbligo di custodia e controllo
- Requisiti di validità:
 - idoneità
 - natura preventiva

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

82



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.1
Misure di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE DI SICUREZZA (art. 31)

- **Criterio di valutazione:**
 - progresso tecnico delle conoscenze
 - natura dei dati
 - caratteristiche specifiche del trattamento
 - [assenza del profilo economico (costi), presente nella direttiva comunitaria]
- **Rischi da considerare:**
 - distruzione o perdita [*rectius* smarrimento], anche accidentali, dei dati personali
 - accesso abusivo
 - trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.1
Misure di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE MINIME DI SICUREZZA

- **Fonte:**
 - artt. 33-36
 - Disciplinare Tecnico (Allegato B), soggetto a periodico aggiornamento (art. 6)
- **Natura:** misure di sicurezza “volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali” (art. 33 c. 1 ult. pt.)
- **Distinzione tra trattamenti svolti:**
 - con ausilio di strumenti elettronici (cd. informatizzati)
 - senza ausilio di strumenti elettronici cd. non informatizzati)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO IV.2

Le misure di sicurezza

Le misure minime di sicurezza

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE MINIME DI SICUREZZA IN AMBIENTE INFORMATIZZATO (art. 34)

- autenticazione informatica
- procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
- uso di un sistema di autorizzazione
- periodico aggiornamento dei trattamenti consentiti a singoli incaricati e “manutentori”
- protezione degli strumenti da:
 - intrusioni e azione di programmi
 - accessi abusivi
 - trattamenti illeciti

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

86



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE MINIME DI SICUREZZA IN AMBIENTE INFORMATIZZATO (art. 34)

- procedure di:
 - custodia copie di sicurezza
 - ripristino disponibilità di dati e del sistema
 - [scomparsi i riferimenti al riutilizzo dei supporti di memorizzazione, disciplinato dal DPR. 318/99]
- tenuta di un aggiornato DPS
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MISURE MINIME DI SICUREZZA IN AMBIENTE NON INFORMATIZZATO (art. 35)

- Periodico aggiornamento dei trattamenti consentiti a singoli incaricati o alle unità organizzative
- Procedure di idonea custodia di atti e documenti affidati a incaricati
- Procedure di:
 - conservazione di determinati atti in archivi ad **accesso selezionato** (non “riservato” o “custodito”)
 - disciplina dell'**accesso identificato** degli incaricati



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO

- Disposizioni su autenticazione e autorizzazione inapplicabili alla diffusione di dati personali
 - L'**autenticazione** implica il mero riconoscimento dell'addetto ad uno o un insieme di trattamenti
 - Tipi di credenziali di autenticazione:
 - codice identificativo + parola chiave riservata
 - dispositivo personale di autenticazione, anche associato a codice identificativo o parola chiave riservata
 - caratteristica biometrica, anche associata a codice identificativo o parola chiave riservata
- [si tratta di una modernizzazione rispetto al DPR. 318/99]

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

89



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO

- Requisiti per:
 - Codice identificativo:
 - § divieto di assegnazione ad utenti diversi, anche in tempi differenti
 - Parola chiave riservata:
 - § almeno otto caratteri [alfanumerici?] o, in caso di strumento che non consenta tale lunghezza, il massimo numero di caratteri consentito
 - § assenza di riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato
 - § modificata dall'incaricato al primo utilizzo e almeno ogni:
 - 3 mesi, per trattamenti di dati sensibili e giudiziari
 - 6 mesi, per trattamenti di dati non sensibili né giudiziari

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

90



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

- Disattivazione delle credenziali di autenticazione per:
 - inutilizzo da almeno 6 mesi (eccetto quelle per sola gestione tecnica)
 - perdita del diritto d'accesso da parte dell'incaricato



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

- Copia delle credenziali e loro custodia, a condizione di:
 - disposizioni preventive e scritte specifiche al riguardo
 - situazione di indisponibilità di dati e strumenti riservati per prolungata assenza o impedimento dell'incaricato
 - necessità di operatività e sicurezza del sistema (urgenza)
 - individuazione dei “custodi”
 - obbligo dei custodi di informazione tempestiva dell'incaricato dell'avvenuto intervento sui dati in sua vece



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO

- Istruzioni agli incaricati su:
 - lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante la sessione di trattamento
 - § ad es., l'uso di *screen saver* con *password* o lo spegnimento frequente per assenza temporanea diventano così obbligatori
 - custodia in condizione di segretezza della componente riservata delle credenziali di autenticazione



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO

- L'**autorizzazione** implica la differenziazione preventiva (=prima dell'inizio del trattamento) dell'abilitazione ai dati trattabili
- Verifica della sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione almeno 1 volta all'anno



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

- **Altre misure minime:**
 - Aggiornamento almeno annuale dell'individuazione dei trattamenti consentiti, con:
 - § lista per singoli incaricati e “manutentori” del sistema
 - § lista degli incaricati per classi omogenee di incarico e relativi profili di autorizzazione (facoltà)
 - Attivazione e aggiornamento almeno semestrale di strumenti elettronici per la protezione da intrusione e azione di *software*
 - § ricorso a programmi *antivirus* e antintrusione



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

- **Altre misure minime:**
 - Aggiornamento almeno annuale (semestrale per trattamenti di dati sensibili o giudiziari) dei programmi di protezione e correzione dei difetti di elaboratori
 - Istruzioni per il salvataggio almeno settimanale dei dati [ovviamente personali]
 - § *Back up*



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

• **Documento programmatico sulla sicurezza
(DPS):**

- Cambia rispetto alla disciplina prevista dal DPR. 318/99 in termini di ambito di applicazione, struttura e contenuto
- Obbligo di redazione più ampio: trattamenti di dati sensibili e giudiziari, **anche in:**
 - § **presenza di reti inaccessibili al pubblico**
 - § **assenza di reti (solo elaboratori *stand alone*)**



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI


**ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE
INFORMATIZZATO**

• **Documento programmatico sulla sicurezza
(DPS):**

- Contenuto più dettagliato, con riferimento a:
 - § protezione di locali e dati
 - § ripristino dei dati danneggiati o distrutti
 - § criteri per garantire la sicurezza dei **dati affidati all'esterno della struttura del titolare**
- Redazione possibile anche da parte del responsabile
- Termine di redazione (anche aggiornamento?): entro il 31 marzo di ogni anno (problema della data certa?)



MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza




FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO


- **Misure di tutela e garanzia:**
 - ottenimento dall'”installatore” di misure minime di sicurezza terzo di una descrizione scritta dell'intervento e della sua conformità al Disciplinare tecnico
 - “il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza”

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

99



MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE INFORMATIZZATO

- **Misure minime per dati sensibili e giudiziari:**
 - Riguardano:
 - § Protezione dall'accesso abusivo
 - § Custodia, uso e riutilizzo di supporti rimovibili
 - § Ripristino dell'accesso ai dati (*data & disaster recovery*)
 - § Trasporto all'esterno (solo per dati in ambito sanitario)
 - [le misure su circolazione esterna di dati e contenitori della documentazione sono ora di applicazione più circoscritta]

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

100



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE NON INFORMATIZZATO

- Aggiornamento almeno annuale dell'individuazione dei trattamenti consentiti, con:
 - lista per singoli incaricati
 - lista degli incaricati per classi omogenee di incarico e relativi profili di autorizzazione (facoltà)
- Istruzioni agli incaricati su:
 - controllo e custodia individuali durante l'intero ciclo di trattamento (dati non sensibili né giudiziari)
 - obbligo di protezione da accessi non autorizzati durante le operazioni e di restituzione al termine del trattamento (dati sensibili e giudiziari)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO IV.2
Misure minime di sicurezza



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

ANALISI DELL'ALLEGATO B – AMBIENTE NON INFORMATIZZATO

- Accesso agli archivi di dati sensibili e giudiziari:
 - controllato
 - con identificazione e registrazione degli accessi dopo l'orario di chiusura
 - § strumenti elettronici di rilevazione
 - § incaricati della vigilanza
 - § preventiva autorizzazione delle persone ammesse (ad es., personale delle pulizie)



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO VI

Responsabilità e sanzioni

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VI Responsabilità e sanzioni





FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



FORME DI TUTELA DELL'INTERESSATO

- Esercizio dei diritti dell'interessato verso il titolare
- Tutela amministrativa presso il Garante:
 - reclamo (circostanziato) per violazioni rilevanti della disciplina
 - Segnalazione per violazioni rilevanti della disciplina
- Tutela presso il Garante alternativa alla giurisdizionale:
 - ricorso per far valere i diritti *ex art. 7* dopo infruttuosa richiesta al titolare
- Tutela giurisdizionale presso l'autorità giudiziaria ordinaria

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

104

	MODULO VI Responsabilità e sanzioni	
REGIME SANZIONATORIO		
<ul style="list-style-type: none">● Sanzioni amministrative per:<ul style="list-style-type: none">➤ omessa o inidonea informativa➤ cessione abusiva di dati personali➤ omessa o incompleta notificazione➤ omessa informazione al Garante in sede di ricorso o omessa esibizione al Garante in sede di accertamento/ispezione● Illecito penale per:<ul style="list-style-type: none">➤ trattamento illecito➤ falsità nelle notificazioni, informazioni ed esibizioni al Garante➤ omessa adozione delle misure minime di sicurezza➤ inosservanza dei provvedimenti del Garante		
<small>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</small>		105

	MODULO VI Responsabilità e sanzioni	
REGIME SANZIONATORIO		
<ul style="list-style-type: none">● responsabilità civile oggettiva (<i>ex art. 2050 c.c.</i>) da attività pericolosa, con risarcimento del danno, anche non patrimoniale e persino per violazione dei principi generali di trattamento <i>ex art. 11</i><ul style="list-style-type: none">➤ In questo ambito rientrano eccezioni riferibili all'obbligo di adozione di misure di sicurezza ulteriori a quelle minime➤ Spetta comunque alla parte inquirente dimostrare il nesso di causalità		
<small>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</small>		106



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VI
Responsabilità e sanzioni



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

REGIME SANZIONATORIO

- Il regime sanzionatorio che assiste la *privacy* è piuttosto severo
- Con l'emanazione del Codice, le sanzioni hanno anche subito un certo inasprimento
- Sicuramente, la severità dell'apparato sanzionatorio è un fattore di induzione al rispetto e all'applicazione della legge

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

107



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VI
Responsabilità e sanzioni



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

REGIME SANZIONATORIO

- Tuttavia, un'applicazione sollecitata solo da fattori deterrenti rischia di non essere adeguata nel lungo periodo. Per questo, è importante anche la maturazione di:
 - una competenza tecnica nella gestione dei dati e dei flussi informativi
 - il convincimento sul valore strategico della gestione delle informazioni di terzi

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

108



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi



FONDAZIONE
ARISTEIA
ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Riguardano i **trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004**
- Non sono quindi applicabili ai nuovi trattamenti avviati dal 1° gennaio 2004 fino all'eventuale specifica scadenza dettata dal Codice in sede di **prima applicazione della normativa** novellata (= rischio di rapida accumulazione di ritardi ed inadempienze)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

110



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Per soggetti pubblici non economici: adeguamento dei regolamenti entro il 30/09/04
- Per enti associativi privati o pubblici economici: determinazione sui dati sensibili trattati senza consenso entro il 30/06/04
- Individuazione di trattamenti (non occasionali) e relativi titolari in ambito giudiziario nell'Allegato C entro il 30/06/04

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

111



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI




DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Notificazione di trattamenti:
 - entro il 30/04/04, per trattamenti iniziati (quindi già esistenti) prima del 1°/01/04
§ è una sorta “notificazione posteriore”, “riparatoria” (cd. “regolarizzazione”)
 - entro il 15/05/2004, in caso di notificazione iniziata ma non completata o di segnalazione al Garante di problemi telematici entro il 30/04/2004 (cd. “proroga condizionale” *in extremis* concessa dal Garante il 29/04/2004)

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

112

	MODULO VII Regime transitorio e adempimenti connessi	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
<ul style="list-style-type: none">• Dubbi sulla notificazione riparatoria:<ul style="list-style-type: none">➤ perché non aver incluso anche nuovi tipi di trattamenti avviati tra il 1° gennaio 2004 e il termine per la regolarizzazione?➤ sono soggetti anche coloro che hanno notificato con le norme e la modulistica del Garante previgenti?➤ si espongono a rischi coloro (non dottori commercialisti) che notificano trattamenti di dati sensibili per i quali non è stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione speciale dal Garante e non può essere usata alcuna autorizzazione di categoria?<ul style="list-style-type: none">§ infatti, non si parla di regime transitorio (o comunque di "sanatoria-regolarizzazione") per chi non ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione speciale nel previgente regime		
<small>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</small>		113

	MODULO VII Regime transitorio e adempimenti connessi	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE		
<ul style="list-style-type: none">• Adozione delle "nuove" misure minime di sicurezza (=non previste dal DPR. 318/99) entro il 30/06/04 (art. 180 c. 1)• Adozione "parziale" e "attenuata" delle misure minime di sicurezza esclusivamente in ambiente informatizzato:<ul style="list-style-type: none">➤ per obiettive ragioni tecniche➤ con conservazione presso la propria struttura di un documento giustificativo con data certa (manca la scadenza! Ma vale il limite massimo del 30/06/04) (art. 180 c. 2)➤ con adozione integrale entro 1 anno dall'entrata in vigore, ossia il 1°/01/2005 (art. 180 c. 3)		
<small>Convegno Itinerante di Formazione Professionale IL CODICE UNICO DELLA <i>PRIVACY</i>. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE</small>		114



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Redazione/aggiornamento del DPS per trattamenti di dati sensibili e giudiziari in ambiente informatico entro il 31/03/04
 - si è ipotizzato che, per la portata più ampia e la data specifica, il DPS fosse una “nuova misura di sicurezza”, come tale prorogabile per motivate ragioni al 2005
 - Il parere del Garante del 22/03/04 ha smentito tale interpretazione, negando la possibilità di proroga

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

115



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MODULO VII

Regime transitorio e adempimenti connessi

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Menzione dell’adempimento relativo al DPS nella relazione di accompagnamento al bilancio d’esercizio, se dovuto
 - la formulazione della norma non è chiara:
 - § il documento di accoglimento dovrebbe essere la relazione sulla gestione, non la nota integrativa
 - § il bilancio di riferimento è incerto:
 - potrebbe essere quello approvato nel 2005 relativo all’esercizio 2004
 - per prudenza, si può inserire il riferimento già nel bilancio approvato nel 2004 relativo all’esercizio 2003

Convegno Itinerante di Formazione Professionale
IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*. IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

116

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



**IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY*
IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE**

Appendici

**CONVEGNO ITINERANTE
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
DOTTORI COMMERCIALISTI**

MAGGIO 2004

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 1.

«*Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza*», in D.Lgs. n. 196/2003, «*Allegato B*»

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice)

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615–quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Documento programmatico sulla sicurezza

19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
 - 19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
 - 19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
 - 19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
 - 19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
 - 19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;

- 19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
- 19.7. personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;
- 19.8. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- 19.9. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto

dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti

elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 2.

«Art. 6 – *Documento programmatico sulla
sicurezza*», in DPR. n. 318/99

Precisazione:

Si ricorda che il DPR. n. 318/99 è stato abrogato dal recente d.lgs. n. 196/2003, per cui anche la norma relativa al DPS che qui si riproduce integralmente non è più vigente, in quanto sostituita dal punto 19 del «Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza», «Allegato B» del d.lgs. n. 196/2003, precedentemente riprodotto integralmente.

Tuttavia, si riporta anche l'originaria formulazione della disciplina del DPS recata dal suddetto DPR. n. 318/99 al fine di permettere di apprezzare compiutamente i cambiamenti adottati dalla nuova normativa. Nonostante i mutamenti intervenuti – che, effettivamente, non modificano la funzione e la natura sostanziale del DPS – si rammenta che il Garante, con apposito Parere riportato nell'Appendice 3, ha ritenuto il DPS una misura minima di sicurezza «non nuova», impedendo qualsiasi possibilità di proroga o temporeggiamento nella sua adozione.

Ovviamente, nella norma di seguito riportata, tutti i riferimenti alla «legge» sono da intendersi alla L. n. 675/96 ormai anch'essa non più vigente, mentre i riferimenti ad altri articoli sono da intendersi allo stesso DPR. 318/99.

Art. 6.
(Documento programmatico sulla sicurezza)

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge¹ effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b)² deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;

b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;

c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;

d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

¹ Ossia dati sensibili e giudiziari – N.d.A.

² Ossia elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico – N.d.A.

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 3.

Garante per la protezione dei dati personali,
*«Obblighi di sicurezza e documento
programmatico: al 30 giugno la redazione del
“dps”»*, parere del 22 marzo 2004

Parere – 22 marzo 2004

Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del "dps"

Confindustria
Viale dell'Astronomia, n. 30
00144 – R O M A

Oggetto: prima applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza (artt. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n. 196/2003).

Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici introdotta nel 1996.

Diversi principi affermati dal nuovo Codice non sono nuovi per gli operatori.

In particolare è stato confermato il principio (evidenziato con maggiore chiarezza dalle nuove disposizioni) secondo cui le "misure minime", di importanza tale da indurre il legislatore a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza (art. 33 del Codice).

In materia, come già previsto dalla legge n. 675/1996, si distinguono due distinti obblighi:

a) l'obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Resta in vigore, oltre alle cosiddette "misure minime", l'obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi (art. 31).

Come in passato, l'inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati; viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. 15 e 152 del Codice);

b) nell'ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in

ogni caso le "misure minime".

Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell'obbligo ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali.

Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena ricordate, il Codice conferma l'impianto secondo il quale l'omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), le cui modalità sono specificate tassativamente nell'Allegato B) del Codice, costituisce anche reato (art. 169 del Codice, che prevede l'arresto sino a due anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro, e l'eventuale "ravvedimento operoso" di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l'estinzione del reato).

1. LE NUOVE "MISURE MINIME": TERMINI PER L'ADOZIONE

1.1. Il Codice, come previsto dalla legge n. 675/1996 e come dovrà avvenire periodicamente in base all'evoluzione tecnologica (art. 36 del Codice), ha aggiornato l'elenco delle "misure minime" le cui modalità di applicazione, sulla base di alcune prescrizioni di ordine generale (artt. 33-35 del Codice), sono indicate analiticamente nelle 29 regole incluse nell'Allegato B) del medesimo Codice.

Analogamente a quanto avveniva in passato, le misure minime sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, oppure riguardi dati sensibili o giudiziari.

Per alcune di esse sono previste scadenze periodiche, ma le "misure minime" che erano già obbligatorie in passato devono essere adottate ancora oggi senza attendere il decorso di termini transitori.

1.2. Il termine transitorio che permette di adottare le misure entro il 30 giugno 2004 riguarda solo le nuove misure (art. 180, comma 1, d.lg. n. 196/2003; per la precedente disciplina, v. gli artt. 15, comma 2 e 41 l. n. 675/1996, il d.P.R. n. 318/1999 e la l. n. 325/2000).

È previsto un periodo più ampio per l'adeguamento (fino al 1° gennaio 2005) solo se, in un caso del tutto particolare, ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica.

Si tratta dell'ipotesi specifica (che riguarda solo i trattamenti effettuati con strumenti elettronici) in cui il titolare del trattamento, alla data del 1° gennaio scorso, disponeva di strumenti elettronici che, per le predette obiettive ragioni esclusivamente tecniche, documentate in un atto a data certa da redigere al più tardi entro il 30 giugno 2004, non consentono di applicare immediatamente, in tutto o in parte, le nuove misure minime. Sempre in questo circoscritto caso, nel quale si è obbligati a prevenire comunque un incremento dei rischi (art. 180, comma 3, del Codice), occorre conservare il documento a data certa il quale non va trasmesso al Garante, che può però richiederne l'esibizione in sede di accertamento

anche ispettivo (artt. 157 ss. del Codice).

Per quanto riguarda le modalità per far risultare una "data certa" si dovrà applicare la disciplina civilistica in materia di prova documentale (v. in particolare, gli artt. 2702-2704 del codice civile) e si potranno tenere presenti i suggerimenti formulati dal Garante in un parere del 2000 qui allegato, e redatto a proposito di un analogo documento previsto in tema di sicurezza (art. 1 l. n. 325/2000).

In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento a data certa, non va pertanto effettuata alcuna comunicazione al Garante; dalla circostanza che l'Autorità abbia ricevuto eventuali note in proposito, spesso peraltro succinte, il titolare del trattamento non potrà inoltre desumere, anche in caso di mancato riscontro, alcun assenso o autorizzazione del Garante a proseguire il trattamento dei dati con le modalità dichiarate.

2. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

2.1 Anche la redazione del DPS è una "misura minima", prevista dall'Allegato B).

Si tratta di una misura non nuova, sebbene sia aumentato il numero dei soggetti che deve redigere il DPS e sia parzialmente diverso il suo necessario contenuto.

Infatti, la precedente disciplina prevedeva già l'obbligo di predisporre e aggiornare il DPS, almeno annualmente, in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (artt. 22 e 24 l. n. 675/1996; art. 6 d. P.R. n. 318/1999).

I soggetti tenuti a predisporre il DPS hanno potuto redigerlo per la prima volta entro il 29 marzo 2000 o, al più tardi, entro il 31 dicembre 2000 (artt. 15, comma 2 e 41, comma 3 l. n. 675/1996; l. n. 325/2000); dovendo rispettare l'obbligo di revisione almeno annuale, hanno dovuto aggiornare il DPS negli anni successivi, anche nel 2003.

2.2. In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all'ordinamento aziendale o della pubblica amministrazione interessata (art. 34, comma 1, lett. g), del Codice; regola 19 dell'Allegato B)).

Come accennato, il DPS deve essere redatto da alcuni soggetti che non vi erano precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico).

Inoltre, a differenza del passato, la categoria dei dati giudiziari è oggi rappresentata anche da altri dati personali, riferiti ad esempio a provvedimenti giudiziari non definitivi o alla semplice qualità di imputato o

indagato (v. art. 4 del Codice).

Infine, il contenuto stesso del DPS è arricchito da nuovi elementi che si aggiungono a quelli necessari in base alla precedente disciplina o ne specificano alcuni aspetti. Ad esempio, nel DPS occorre descrivere ora i criteri e le modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento delle informazioni o degli strumenti elettronici; occorre individuare poi i criteri da adottare per cifrare o per separare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale trattati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie (regole 19.8 e 24 dell'Allegato B)).

2.3. Benché non si tratti a rigore di una misura "nuova", è quindi legittimamente sostenibile che il DPS da redigere quest'anno per la prima volta, o da aggiornare, possa essere predisposto al più tardi entro il 30 giugno 2004, anziché necessariamente entro il 31 marzo, data che è invece prevista a regime per i prossimi anni, a partire dal 2005 (cfr. regola 19).

Si perviene a questa conclusione per tutti i destinatari dell'obbligo:

- a) sia per coloro che devono redigere il DPS per la prima volta nel 2004;
- b) sia per chi, già dotato di un DPS redatto o aggiornato nel 2003, ritenga necessario utilizzare un trimestre in più, rispetto al prossimo 31 marzo, per curare la stesura di un testo significativo e più impegnativo nella ricognizione dei rischi e degli interventi previsti.

Il termine più ampio del 30 giugno 2004 permetterà di utilizzare facoltativamente il modello-base e semplificato di DPS che il Garante è in procinto di porre a disposizione dei titolari del trattamento interessati, soprattutto per le realtà medio-piccole che non si attiveranno entro il 31 marzo.

Non sussistono infine margini per sostenere che il DPS possa essere redatto per la prima volta o aggiornato solo nel 2005. Il DPS è peraltro una misura da adottare con un documento, anziché un accorgimento da applicare direttamente a strumenti elettronici, per cui non è possibile invocare un differimento al 2005 neppure in applicazione dello speciale meccanismo già descritto a proposito delle obiettive ragioni tecniche relative a strumenti elettronici.

3. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

3.1 Le scelte di fondo sulle modalità di trattamento sotto il profilo della sicurezza competono alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni ed esprimere a vari livelli, in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società, ente o altro organismo titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).

In questo quadro, il Codice ha introdotto una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del titolare del trattamento e

responsabilizzarli in materia di sicurezza, attraverso l'obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di esercizio circa l'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS che sia obbligatorio come misura "minima" o che sia stato comunque adottato (regola 26 Allegato B)).

Anche questa menzione rappresenta una misura "minima" nuova, indicata tra quelle di "tutela e garanzia" (regole 25 e 26).

3.2 I soggetti pubblici e privati tenuti in passato a predisporre o aggiornare il DPS, e che per il 2004 possono come detto aggiornarlo entro il 30 giugno del presente anno, dovranno riferire secondo la regola 26 già a partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2003, con riferimento al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004, oppure menzionando l'adozione o aggiornamento avvenuto nel 2003 e indicando sinteticamente che si aggiornerà il DPS entro il 30 giugno 2004.

I soggetti pubblici e privati tenuti invece per la prima volta a redigere il DPS nel 2004 (come si è detto entro il 30 giugno), non devono indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati. I medesimi soggetti, qualora alla data in cui predispongono la predetta relazione abbiano redatto già il DPS 2004, indicheranno invece tale circostanza; potranno infine indicare facoltativamente quanto eventualmente già fatto nel 2003 e, sempre facoltativamente, l'aggiornamento 2004 in itinere.

Diamo in conclusione risposta alla Vostra richiesta nei predetti termini, tenendo presenti altri quesiti pervenuti su questioni collegate e allegando una tabella esemplificativa delle principali scadenze.

Il Segretario generale
(dott. Giovanni Buttarelli)

Disposizioni transitorie

Termini	Adempimenti
30 giugno 2004	Adozione per il 2004 di tutte le "misure minime" non previste dalla precedente disciplina Termine ultimo per predisporre il documento a data certa per descrivere le obiettive ragioni tecniche che non consentono di applicare immediatamente alcune nuove misure minime (documento utilizzabile unicamente nel caso del tutto particolare previsto dall'art. 180, comma 2, del Codice per i soli strumenti elettronici).
1° gennaio 2005	Adozione nuove misure minime su strumenti elettronici non previste in base alla precedente disciplina (solo per i soggetti legittimati a predisporre il predetto documento a data certa).

Documento programmatico sulla sicurezza
 Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio

Misure	Soggetti già tenuti a redigere o aggiornare il DPS ⁽¹⁾	Soggetti non obbligati a redigere o aggiornare il DPS in base alla previgente disciplina
DPS 2004	Aggiornamento DPS entro il 30 giugno 2004.	Redazione DPS entro il 30 giugno 2004.
Relazione accompagnatoria del bilancio esercizio 2003	Riferimento al DPS redatto o aggiornato nel 2003 (con facoltà di indicazione aggiuntiva dell'aggiornamento 2004 in itinere), oppure menzione dell'aggiornamento eventualmente già effettuato nel 2004.	Nessun riferimento se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati, oppure riferimento al DPS eventualmente già adottato nel 2004. Facoltà di indicazione del DPS eventualmente predisposto nel 2003 e facoltà di indicazione dell'aggiornamento 2004 in itinere.

(1) titolari di un trattamento di dati sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibili al pubblico

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 4.

Garante per la protezione dei dati personali,
«*Chiarimenti sulla data certa...*», parere del 05
dicembre 2000

Precisazione:

Si ricorda che il Parere di seguito riportato si riferisce alla previgente normativa, abrogata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Pertanto, il Parere deve essere preso in considerazione esclusivamente nei punti di chiarimento sulla nozione di «data certa» degli atti previsti dalla normativa sulla *privacy*. Diversamente, le norme, gli obblighi in materia di misure minime di sicurezza ed i termini temporali contenuti in questo Parere o cui lo stesso si riferisce non devono assolutamente essere assunti a riferimento, in quanto non più vigenti e/o attuali.

Parere – 05 dicembre 2000

Misure minime di sicurezza – Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ;

Visto il d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, recante norme in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali da adottarsi ai sensi del medesimo art. 15, comma 2 ;

Visto il provvedimento del 29 febbraio 2000 (riportato anche sul sito web del Garante www.garanteprivacy.it) con il quale il Garante ha richiamato l'attenzione dei soggetti pubblici e privati tenuti ad applicare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/99 sulle prescrizioni in esso contenute e sulle connesse sanzioni;

Visto il provvedimento del 29 maggio 2000 (pubblicato anch'esso sul menzionato sito web) con cui il Garante ha sottolineato che non sussiste alcun obbligo di comunicazione al Garante delle determinazioni adottate in attuazione del d.P.R. n. 318 se non a seguito di una specifica richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675 ;

Vista la legge 3 novembre 2000, n. 325 (recante: "Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste all'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675") pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2000;

Considerato che ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. i), della legge n. 675/1996 tra i compiti del Garante vi rientra anche quello di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina in materia di misure di sicurezza;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Relatore l'ing. Claudio Manganelli;

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Sono pervenuti al Garante alcuni quesiti inerenti le modalità applicative del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, e della legge 3 novembre 2000, n. 325, con particolare riguardo alle modalità per adottare il documento previsto dall'art. 1 della medesima legge n. 325 con un atto "avente data certa".

Il Garante ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine a tale aspetto, in quanto rileva ai fini della corretta applicazione delle citate fonti normative.

Occorre anzitutto premettere che il documento previsto dalla legge n. 325/2000 va distinto dal documento programmatico sulla sicurezza disciplinato dall'art. 6 del d.P.R. n. 318/1999 .

La redazione del documento non è poi direttamente rilevante ai fini della responsabilità civile per danno derivante da mancata o inadeguata adozione di misure di sicurezza, essendo utile, secondo la legge n. 325, solo ai titolari del trattamento che intendano beneficiare di un differimento sino al 31 dicembre 2000 del termine per adottare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318/1999, previste a pena di sanzione penale (art. 36 legge n. 675/1996).

Il documento di cui alla legge n. 325/2000 deve contenere una esposizione sintetica delle esigenze tecniche ed organizzative che hanno reso necessario avvalersi, per le misure minime, di un termine più ampio rispetto a quello del 29 marzo 2000.

Il titolare del trattamento dovrà indicare le informazioni a tal fine necessarie, da cui risultino (art. 1, comma 2, l. n. 325/2000):

- "gli accorgimenti da adottare o già adottati e gli elementi che caratterizzano il programma di adeguamento, nonché le singole fasi in cui esso è eventualmente ripartito";
- "le linee-guida previste per dare piena attuazione alle misure minime di sicurezza, ..., nonché alle più ampie misure di sicurezza previste dal comma 1 dell'articolo 15 della medesima legge n. 675 del 1996".

Il documento dovrà essere redatto entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge n. 325, e cioè entro l'11 dicembre 2000, e consentirà di avvalersi del differimento del termine al 31 dicembre 2000 solo se sarà redatto con un "atto avente data certa".

In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 – 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, cod.civ.).

La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.

In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

- a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Roma, 5 dicembre 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 5.

Bozze di informativa all'interessato e di
acquisizione del relativo consenso al trattamento
dei dati personali
(tratto da M. Negro, V. Serito, «*Le novità e gli
adempimenti previsti dal nuovo Codice della
privacy*», in Eutekne, «*Schede di Aggiornamento
on line*», n. 2, 2004)

Precisazione:

Si ricorda che qualsiasi modulistica o altra documentazione di tipo tecnico-operativo standardizzata relativa agli adempimenti ed obblighi previsti dalla normativa sulla *privacy* deve essere considerata come puramente esemplificativa e di orientamento, dovendo essere sottoposta sempre a contestualizzazione ed adattamento alla rappresentazione della specifica situazione di trattamento di dati personali. Pertanto, le bozze o schemi di seguito riportati sono meramente indicativi e non assolvono il singolo titolare dall'obbligo di rappresentare esattamente la situazione relativa all'organizzazione di riferimento.

SCHEMA DI INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

cognome e nome / denominazione / ragione sociale
residenza / domicilio / sede

Egregio sig. / Gent.ma sig.ra-ina / Spett.le
Interessato/a al trattamento
Eventuale soggetto presso cui si raccolgono i dati

OGGETTO: *informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.*

Il titolare dei trattamenti, La/Vi informa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 che:

- 1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua "trattamenti" (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. "interessati");
- 2) il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei/Voi o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione di:
obblighi legali – specificare (es. fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, ecc.);
obblighi contrattuali – specificare (es. rapporti di fornitura / vendita, mandato professionale, ecc.) nonché delle relative modifiche ed integrazioni;
altre finalità – specificare (es. ricerche potenziali clienti/fornitori, indagini di mercato, ecc.);
- 3) in occasione di tali trattamenti il/la può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce "sensibili" in quanto idonei a rivelare, ad esempio:
uno stato di salute o abitudini sessuali;
l'adesione ad un sindacato;
l'adesione ad un partito o movimento politico;
convinzioni religiose o filosofiche;

- 4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;
- 5) i Suoi / Vostri dati potranno essere comunicati:
al centro elaborazione dati con sede in;
alla società di servizi con sede in;
al consulente fiscale con sede in;
al consulente del lavoro con sede in;
ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche – specificare i soggetti (es. Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ufficio Italiano Cambi, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti Previdenziali, ENASARCO, Camera di Commercio, ecc.);
a soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
altri soggetti – specificare (es. soggetti che svolgono attività di promozione commerciale, statistiche e ricerche di mercato, ecc.);
- 6) l'ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà – specificare (es. nazionale, europeo, ecc.);
- 7) è prevista/non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell'ambito di – specificare (es. Italia, Unione europea, ecc.);
- 8) il conferimento da parte Sua/Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria / facoltativa in relazione alle diverse finalità dei trattamenti.

In caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare:

l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione;
l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse;
la mancata comunicazione dei dati a soggetti che svolgono ulteriori attività, non funzionalmente collegate all'esecuzione del rapporto;

- 9) è/sono stato/i nominato/i responsabile/i del trattamento;
il sig., responsabile amministrativo e finanziario pro tempore;
la società di elaborazione dati pro tempore;
il sig., consulente fiscale pro tempore;
il sig., consulente del lavoro pro tempore;

altri soggetti (specificare le generalità e la funzione);
ovvero
non è stato designato alcun responsabile del trattamento;

- 10) nei Suoi/Vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il testo completo dell'art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile presso e sul sito www.garanteprivacy.it.

La/Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Suo/Vostro consenso scritto al/i predetto/i trattamento/i e alle conseguenti possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.

Data

Firma

SCHEMA DI CONSENSO DELL'INTERESSATO/I AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Pienamente informato/i ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei/nostri dati personali, ai sensi dell'art. 23 dello stesso:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei/nostri dati personali "sensibili", nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall'operazione o dal servizio, ai sensi dell'art. 26 del suddetto DLgs. 196/2003:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione dell'operazione o del servizio, quali:
attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza,
attività bancaria e finanziaria,
attività di trasporto e di recapito,
altro (specificare),

ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività di rilevazione della qualità dei servizi o ricerche di mercato:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività d'informazione commerciale:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività di offerta diretta di prodotti o di servizi:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003:

esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Esprimo/esprimiamo altresì il mio/nostro impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.

Data

Firma dell'interessato/i

Data Firma del soggetto presso cui si raccolgono i dati

SCHEMA DI INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

cognome e nome / denominazione / ragione sociale
residenza / domicilio / sede

Egregio sig. / Gent.ma sig.ra–ina
Interessato/a al trattamento

Eventuale soggetto presso cui si raccolgono i dati

OGGETTO: *informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.*

La/il titolare dei trattamenti, La/Vi informa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 che:

- 1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad altri soggetti (c.d. “interessati”);
- 2) il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari di cui siamo in possesso o che Le/Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Lei/Voi o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione degli obblighi legali e contrattuali relativi al rapporto di lavoro subordinato:
in corso dal;
in via di costituzione;
che sarà eventualmente stipulato;
- 3) in particolare, il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli dei Suoi familiari sarà svolto ai fini di:
elaborazione e pagamento delle retribuzioni e di ogni altro emolumento in denaro o in natura previsto dalla legge, da contratti collettivi o individuali;
adempimento degli obblighi di legge o di contratto nei confronti degli istituti previdenziali, assistenziali, assicurativi, anche a carattere integrativo;
adempimenti fiscali e comunicazioni all'amministrazione finanziaria, ivi compresa l'eventuale l'assistenza fiscale (mod. 730);
adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro (DLgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni);
registrazioni ai fini della legislazione sul lavoro, civilistica e fiscale;
- 4) in occasione di tali trattamenti il/la può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto idonei a rivelare, ad esempio:
uno stato di salute (es. certificati relativi alle assenze per malattia, maternità, infortunio, dati relativi a determinati lavori e avviamenti obbligatori, visite mediche ai fini della sicurezza sul lavoro);
l'adesione ad un sindacato (es. assunzione di cariche sindacali, richiesta di trattenuta per quote di associazione sindacale);
l'adesione ad un partito o movimento politico (es. richiesta di permessi o aspettativa per cariche pubbliche elettive);
convinzioni religiose (es. richiesta di fruizione, prevista dalla legge, di festività religiose);
- 5) le suddette finalità possono comportare la necessità/opportunità di trattare dati (anche “sensibili”) relativi ad altri soggetti (es. coniuge, figli, persone a carico);
- 6) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte Sua/Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti;

7) i Suoi/Vostri dati, per obblighi di legge o per esclusive ragioni funzionali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, verranno comunicati:

al centro elaborazione dati con sede in

al consulente del lavoro con sede in

al consulente fiscale con sede in

ai seguenti enti pubblici e privati con finalità previdenziali, assistenziali o assicurative, anche integrative – specificare i soggetti (es. INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc.);

a soggetti che possono accedere ai Suoi/Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;

altri soggetti – specificare (es. società, enti o associazioni con finalità sportive, culturali, ricreative, altri soggetti potenzialmente interessati ad una ricerca di personale, ecc.);

8) l'ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà – specificare (es. nazionale, europeo, ecc.);

9) è prevista/non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi a soggetti indeterminati nell'ambito di – specificare (es. Italia, Unione europea);

10) il conferimento dei dati da parte Sua/Vostra ha natura obbligatoria e i dati sono indispensabili per l'adempimento degli obblighi legali o contrattuali derivanti dal contratto in corso o da eventuali futuri rapporti;

11) in caso di Suo/Vostro rifiuto a conferire i dati, a consentire al loro trattamento e alla loro comunicazione ai suddetti soggetti può derivare:

l'impossibilità di adempiere a operazioni anche di Suo/Vostro diretto interesse, quali ad esempio:

– elaborare le retribuzioni ed effettuare i relativi adempimenti previdenziali e assistenziali;

– adempiere ai previsti obblighi fiscali (es. ritenute d'imposta, certificazione degli emolumenti corrisposti);

la possibile irrogazione di sanzioni;

12) sono stati nominati responsabili del trattamento;

il sig., responsabile pro tempore della gestione del personale;

il sig., consulente del lavoro pro tempore;

il sig., consulente fiscale pro tempore;

altri soggetti (specificare le generalità e la funzione);

ovvero

non è stato designato alcun responsabile del trattamento;

13) nei Suoi/Vostri confronti è previsto l'esercizio di alcuni diritti, in particolare:

conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La/Vi riguardano e la loro comunicazione in forma intelleggibile;

essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;

opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;

opporsi all'invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il testo completo dell'art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile pressoe sul sito www.garanteprivacy.it.

La/Vi preghiamo quindi di volere esprimere il Suo/Vostro consenso scritto ai predetti trattamenti e alle conseguenti comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo/Vostro impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine copia della presente sottoscritta per accettazione e conferma.

SCHEMA DI CONSENSO DELL'INTERESSATO/I AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Pienamente informato/i ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, sul trattamento dei miei/nostri dati personali, il/i sottoscritto/i:

- 1) Cognome e nome relazione di parentela
2) Cognome e nome relazione di parentela
3) Cognome e nome relazione di parentela

ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003:

- esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda il trattamento dei miei/nostri dati personali "sensibili", nei limiti in cui sia strumentale per le finalità perseguite dal trattamento, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 196/2003:

- esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività funzionalmente collegate all'esecuzione del rapporto di lavoro, quali:
attività di elaborazione, registrazione e archiviazione dei dati, gestione della corrispondenza,
enti previdenziali, assistenziali, assicurativi,
altro (specificare),

ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003:

- esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati personali a soggetti che svolgono attività non funzionalmente collegate al rapporto di lavoro:

- esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Per quanto riguarda la possibilità di diffondere i dati personali, ai sensi dell'art. 23 del DLgs. 196/2003:

- esprimo / esprimiamo il consenso nego / neghiamo il consenso

Esprimo/esprimiamo altresì il mio/nostro impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.

Data Firma dell'interessato/i

Data Firma del soggetto presso cui si raccolgono i dati.....

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 6.

Garante per la protezione dei dati personali,
*«Provvedimento relativo ai casi da sottrarre
all'obbligo di notificazione»*, provvedimento a
carattere generale del 31 marzo 2004, in Gazzetta
Ufficiale del 6 aprile 2004, n. 81

Provvedimenti a carattere generale – 31 marzo 2004

[doc. web n. 852561]

Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione

in *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2004, n. 81

*Registro delle Deliberazioni
n. 1 del 31 marzo 2004*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 37, commi 1 e 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO che tale Codice indica i trattamenti di dati da notificare al Garante e demanda a questa Autorità il compito di individuare, tra essi, quelli sottratti all'obbligo di notificazione purché non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato in ragione delle modalità di trattamento o della natura dei dati (art. 37, comma 1);

RILEVATO che il medesimo Codice demanda altresì al Garante il compito di individuare ulteriori trattamenti in aggiunta a quelli elencati nella predetta disposizione;

VISTA la documentazione in atti;

RILEVATO in sede di prima applicazione del Codice che taluni trattamenti sono effettuati con modalità che permettono, allo stato, di sottrarli all'obbligo di notificazione, ferma restando l'osservanza degli ulteriori principi ed obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

DELIBERA

A) di sottrarre all'obbligo di notificazione al Garante, tra i casi previsti

dall'art. 37, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196:

1) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. a) di tale disposizione:

a) i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

b) i trattamenti di dati genetici o biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) i trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto;

2) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. b) della medesima disposizione, i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti:

a) a fini di procreazione assistita, di trapianto di organi e tessuti, indagine epidemiologica, rilevazione di malattie mentali, infettive, diffuse o di sieropositività. Ciò sempre che i trattamenti siano effettuati non sistematicamente, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica e limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per la tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo;

b) ad esclusivi fini di monitoraggio della spesa sanitaria o di adempimento di obblighi normativi in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione;

3) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. c), i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori:

a) effettuati da associazioni, enti od organismi a carattere sindacale

per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza, anche in tema di diritto al lavoro dei disabili;

b) effettuati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico o religioso riguardo a dati di propri dipendenti o collaboratori, per adempiere esclusivamente a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di rapporto di lavoro o di previdenza;

4) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. d), i trattamenti di dati personali:

a) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire profili professionali, effettuati per esclusive finalità di occupazione o di gestione del rapporto di lavoro, fuori dei casi di cui alla lettera e) del medesimo art. 37, comma 1;

b) che non siano fondati unicamente su un trattamento automatizzato volto a definire il profilo di un investitore, effettuati esclusivamente per adempiere a specifici obblighi previsti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;

c) relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet;

5) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. e), i trattamenti di dati sensibili effettuati:

a) al solo fine di selezione di personale per conto esclusivamente di soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario o societario;

b) da soggetti pubblici per adempiere esclusivamente a specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro;

c) da associazioni o organizzazioni di categoria al solo fine di svolgere ricerche campionarie relativamente a dati riguardanti l'adesione alla medesima associazione o organizzazione;

6) con riferimento ai casi di cui al comma 1, lett. f), i trattamenti di dati personali:

- a) effettuati da soggetti pubblici per la tenuta di pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque;
- b) registrati in banche di dati utilizzate in rapporti con l'interessato di fornitura di beni, prestazioni o servizi, o per adempimenti contabili o fiscali, anche in caso di inadempimenti contrattuali, azioni di recupero del credito e contenzioso con l'interessato;
- c) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici o privati per adempiere esclusivamente ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza;
- d) registrati in banche di dati utilizzate da soggetti pubblici al solo fine della tenuta ed esecuzione di atti, provvedimenti e documenti, in tema di riscossione di tributi, applicazione di sanzioni amministrative, o rilascio di licenze, concessioni o autorizzazioni;
- e) relativi a immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza o di tutela delle persone o del patrimonio;
- f) trattati, in base alla legge, dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni e ai dati necessari all'esclusivo fine di prestare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ("confidi");

B) di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2004

IL
Rodotà

PRESIDENTE

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 7.

Garante per la protezione dei dati personali,
*«Chiarimenti sui trattamenti da notificare al
Garante»*, parere del 23 aprile 2004

Precisazione:

Il Parere di seguito riportato è di particolare importanza, perché chiarisce ed approfondisce aspetti sanciti nel Provvedimento n. 1/04 del Garante (precedentemente riprodotto) e contiene anche apposite specificazioni riguardanti le libere professioni economico–giuridiche. Giova segnalare che, in data 26 aprile 2004, il Garante ha emanato un ulteriore Parere in materia di trattamenti non soggetti a notificazione, recante come titolo «*Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante*» ed in questa sede non riprodotto perché specifico e circoscritto al particolare contesto dei trattamenti a carattere sanitario, svolti anche da professioni mediche e assimilabili. Tale Parere è comunque liberamente consultabile sul sito web www.garanteprivacy.it (sito ufficiale del Garante).

Parere – 23 aprile 2004

[doc. web n. 993385]

Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante – 23 aprile 2004

ABI
Piazza del Gesù, 49 – Roma

ANIA
Via della Frezza, 70 – Roma

Confcommercio
Piazza G.G. Belli, 2 – Roma

Confindustria
Viale dell’Astronomia, n. 30 – Roma

Oggetto: chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante

La notificazione al Garante deve essere come noto effettuata solo se il trattamento dei dati personali è indicato specificamente nel Codice entrato

in vigore lo scorso 1° gennaio (art. 37 d.lg. n. 196/2003).

La notificazione può essere poi esclusa per effetto di un provvedimento di questa Autorità che è stato già adottato lo scorso 31 marzo (Prov. n. 1/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6 aprile 2004, n. 81 e sul sito web www.garanteprivacy.it).

Si ritiene ora opportuno evidenziare altri trattamenti che non devono essere notificati in base ad una corretta interpretazione delle disposizioni vigenti.

1. Dati genetici e biometrici (art. 37, comma 1, lett. a)).
Il provvedimento n. 1/2004 ha individuato i presupposti in base ai quali non devono essere notificati *i trattamenti di tali dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie e da avvocati*.

Tale esonero, alle condizioni indicate, opera anche nel caso in cui l'attività sia prestata in forma associata. L'esonero opera inoltre per l'attività svolta da medici titolari di un trattamento in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione.

2. Posizione geografica di persone od oggetti (art. 37, comma 1, lett. a)).

La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento.

La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa –anche con eventuali intervalli– l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti.

La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici.

Non devono essere quindi notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti, effettuata, ad esempio, all'atto della:

a) *registrazione di ingressi o uscite presso luoghi di lavoro, tramite tessere elettromagnetiche, codici di accesso o altri dispositivi, a meno che, mediante la rete di comunicazione elettronica, sia*

possibile tracciare gli spostamenti di interessati in determinati luoghi o aree sul territorio. Non devono essere inoltre trattati dati biometrici, perché in tal caso la notificazione è necessaria;

b) *rilevazione di immagini o suoni*, anche con impianti a circuito chiuso, presso immobili o edifici ove si svolgono attività del titolare del trattamento (locali commerciali, professionali o aziendali, nonché le relative aree perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), a meno che, anche mediante interazione con altri sistemi, il titolare possa rilevare le diverse ubicazioni o spostamenti di una persona o di un oggetto in determinati luoghi o aree sul territorio;

c) *lettura di carte elettroniche per fornire beni*, prestazioni o servizi quali, ad esempio, carte di pagamento, carte di credito o di fidelizzazione. I dati non devono essere peraltro rilevati con strumenti elettronici volti ad analizzare abitudini o scelte di consumo, poiché in tal caso la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. d)).

3. Dati sulla salute o sulla vita sessuale utilizzati per prestare servizi sanitari per via telematica (art. 37, comma 1, lett. b)). È tenuto alla notificazione chi eroga servizi sanitari per via telematica relativi ad una banca di dati o alla fornitura di beni.

Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati sanitari –e/o sulla vita sessuale– effettuati nell’ambito di *servizi di assistenza o consultazione sanitaria per via telefonica*, come i servizi telefonici gestiti in ambito assicurativo e che consentono il consulto di esercenti professioni sanitarie.

4. Dati sulla vita sessuale o sulla sfera psichica trattati da organismi no-profit (art. 37, comma 1, lett. c)). Non vanno notificati al Garante i trattamenti effettuati da associazioni, enti od organismi che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono *attività di ricovero e assistenza a malati psichici*.

Il provvedimento n. 1 del Garante, laddove esclude (punto 3) la notificazione per i trattamenti di dati idonei a rivelare la sfera psichica di lavoratori in materia di rapporto di lavoro e di previdenza, si riferisce anche ai casi in cui si deve adempiere a specifici obblighi stabiliti in sede di contrattazione collettiva e giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia.

5. Strumenti elettronici per profilare interessati o utenti di servizi di comunicazione elettronica (art. 37, comma 1, lett. d)). Ai fini dell’obbligo di notificazione, gli strumenti elettronici utilizzati devono essere configurati e impiegati per definire o valutare il profilo o la

personalità dell'interessato, oppure per analizzare le sue abitudini o scelte di consumo. I sistemi o programmi informatici devono essere finalizzati a registrare, elaborare o raffrontare specifiche annotazioni per studiare il comportamento o le preferenze di singoli interessati od utenti individuati nominativamente o identificabili anche indirettamente attraverso appositi codici.

Non devono essere quindi notificati i trattamenti di dati effettuati al solo fine di:

a) *fornire all'interessato beni, prestazioni o servizi*, con l'ausilio di strumenti elettronici finalizzati alla gestione del relativo rapporto e dei connessi adempimenti contabili o fiscali, all'invio di eventuali comunicazioni informative commerciali e al controllo della qualità di servizi offerti senza procedere ad alcuna profilazione degli interessati;

b) *verificare l'identità o il profilo di autorizzazione di utenti o incaricati*, nell'ambito di sistemi di autenticazione informatica o di autorizzazione per l'accesso a dati o sistemi (ad esempio, per accedere ad una banca di dati personali o a determinati contenuti di un sito *web*). Anche in questo caso, se sono trattati dati biometrici la notificazione è necessaria (art. 37, comma 1, lett. a));

c) *registrare gli accessi ad un sito web*, se i dati sono memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di sicurezza del sistema o di elaborazione statistica in forma anonima.

6. Rilevazione del rischio sulla solvibilità economica o di comportamenti illeciti o fraudolenti (art. 37, comma 1, lett. f)).

Non devono essere notificati i trattamenti effettuati da soggetti che utilizzano banche di dati centralizzate o sistemi informativi gestiti autonomamente da altri soggetti –titolari del relativo trattamento– e che, pur comunicando a questi ultimi alcuni dati personali, non hanno alcun potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento e agli strumenti utilizzati in tali ambiti. Ciò anche quando, per mere ragioni tecniche, una copia della banca di dati gestita dal terzo autonomo titolare del trattamento, risieda presso il soggetto abilitato unicamente a consultarla in tale forma.

Ad esempio, banche, uffici postali e società emittenti carte di pagamento non devono notificare i trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito ai sensi del d.lg. n. 507/1999 (c.d. Centrale di allarme interbancaria–CAI) e gestito dalla Banca di Italia in qualità di titolare del trattamento (art. 10-bis, comma 2, l. n. 386/1990; art. 1, comma 4, d. m. n. 458/2001).

In riferimento ai casi indicati nel provvedimento n. 1/2004 del Garante, si

ritiene utile infine precisare che:

a) non devono essere notificati (punto 6, lett. b)) i trattamenti relativi a clienti o fornitori effettuati da liberi professionisti od organismi (es.: CAAF) per adempimenti fiscali (ad es., in qualità di intermediari necessari per presentare le dichiarazione dei redditi) o contabili (es.: redazione di bilanci), oppure per svolgere investigazioni difensive o curare la difesa in sede giudiziaria di diritti degli assistiti;

b) i trattamenti relativi alla fornitura di beni, prestazioni o servizi (ad esempio, concernenti clienti, fornitori o dipendenti) o ad adempimenti contabili o fiscali, e che non devono essere notificati in base al provvedimento n. 1/2004 (punto 6, lett. b)), riguardano anche dati di cui sia necessario il trattamento in sede pre-contrattuale;

c) i trattamenti relativi ad obbligazioni, comportamenti illeciti o fraudolenti che non devono essere notificati in quanto trattati solo per adempiere ad obblighi normativi in materia di rapporto di lavoro, previdenza o assistenza (punto 6, lett. c)), comprendono quelli concernenti eventuali obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, giuridicamente rilevanti in base alla normativa in materia;

d) sono sottratti all'obbligo di notificazione i soggetti pubblici che utilizzano la banca di dati elettronica per riscuotere tributi, applicare sanzioni amministrative o rilasciare licenze, concessioni o autorizzazioni (punto 6, lett. d) del provv. n. 1/2004). Devono invece notificare i soggetti privati concessionari di servizi di riscossione di tributi che esercitano le medesime attività, a meno che essi svolgano formalmente ed effettivamente le funzioni di "responsabile del trattamento" per conto del soggetto pubblico conformemente alle disposizioni vigenti su tale designazione (art. 29 del Codice);

e) non sono sottratti all'obbligo di notificazione i trattamenti di immagini o suoni che, benché registrati temporaneamente, siano inseriti in apposite banche di dati elettroniche relative a comportamenti illeciti o fraudolenti (punto 6, lett. e) del provv. n. 1/2004).

L'Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Roma, 23 aprile 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 8.

Garante per la protezione dei dati personali,
«*Avviso*», proroga condizionale del termine di
notificazione del 29 aprile 2004

Avviso

Nel quadro delle prescrizioni che il Garante può impartire per la trasmissione della notificazione per via telematica e per la conferma del suo ricevimento (art. 38, comma 2, d.lg. n. 196/2003), e per venire incontro alle esigenze rappresentate dai soggetti che solo nelle ultime ore si accingono a procedere alla sottoscrizione della notificazione con firma digitale, si fa presente che le notificazioni iniziate e sospese verranno considerate validamente effettuate anche se completate ed inviate entro le ore 24.00 del 15 maggio p.v.

Eventuali soggetti che incontrino difficoltà relative all'intenso traffico telematico di queste ore, possono rappresentare tali difficoltà entro le ore 24.00 di domani contattando l'Ufficio del Garante, ai seguenti indirizzi e-mail: rgt-conferma@garanteprivacy.it, o fax: nn. 06.69677810 / 06.69677915, ed indicando gli estremi identificativi del titolare del trattamento oggetto della notificazione, l'indirizzo e i propri recapiti telefonici o di posta elettronica. Anche per questi soggetti sarà possibile completare la procedura entro la data sopra indicata.

FONDAZIONE
ARISTEIA

ISTITUTO DI RICERCA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI



IL CODICE UNICO DELLA *PRIVACY* IMPLICAZIONI PER PROFESSIONISTI ED AZIENDE

Appendice 9.

Precisazioni sul procedimento e la modulistica di
notificazione emanata dal Garante per la
protezione dei dati personali

Precisazione:

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato una nuova modulistica per la notificazione, consultabile sul sito *web* www.garanteprivacy.it (sito ufficiale del Garante). Il «Modello Notificazione 2004» è un documento corposo (86 pagine), composto da:

- tabelle generali, di seguito riportate integralmente;
- tabelle successive di dettaglio e specificazione.

Tablelle generali:



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Parte generale	
Tipo notificazione	N. Iscrizione al Registro dei trattamenti
<input checked="" type="radio"/> Prima notificazione <input type="radio"/> Modifica alla precedente notificazione <input type="radio"/> Cessazione del trattamento	<input type="text"/>
Titolare	
Tipo Soggetto	Descrizione Soggetto
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale	
<input type="text"/>	
Stato	
<input type="text"/>	
Via/piazza	
<input type="text"/>	
N. civ.	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>
C. a. p.	<input type="text"/>
Prov.	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>
E-mail	
<input type="text"/>	
Eventuali contitolari dei trattamenti dei dati oggetto della presente notificazione	
<input type="text"/>	

0010

Contitolare/i	
Nome e cognome o denominazione o ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail	
<input type="text"/>	
<p>Facsimile a titolo dimostrativo non utilizzabile per l'invio della notificazione al Garante per la protezione dei dati personali. La notificazione va compilata e inviata utilizzando esclusivamente le procedure predisposte sul sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Non sono ammesse altre modalità.</p>	
Designazione del responsabile del trattamento	<input type="text"/>
Designazione del rappresentante del titolare stabilito fuori dall'Unione europea.	<input type="text"/>

0020

Rappresentante del titolare stabilito nel territorio di un paese non appartenente all'U

Nome e cognome o denominazione o ragione sociale

Indirizzo

Via/Piazza

N. civ.

Localita'

C.a.p.

Prov.

Tel.

Fax

E-mail

Responsabile del trattamento designato ai sensi dell'art.8

Indicare preferibilmente il responsabile designato eventualmente per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del cod.

Sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile l'elenco aggiornato dei responsabili.

Recapiti utili per gli interessati

0030

Trattamenti da notificare

- ▣ Tabella 1 - Trattamento di dati genetici
- ▣ Tabella 2 - Trattamento di dati biometrici
- ▣ Tabella 3 - Trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica
- ▣ Tabella 4 - Trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria
- ▣ Tabella 5 - Trattamento di dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale
- ▣ Tabella 6 - Trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con l'esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
- ▣ Tabella 7 - Trattamento di dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie
- ▣ Tabella 8 - Trattamento di dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti

0035

Tablelle successive:

Le tabelle successive sono prospetti di dettaglio e specificazione che prevedono l'indicazione all'Autorità della specifica situazione con riguardo a ciascuna tipologia di trattamento attuata dal titolare e per la quale risulta obbligatoria la notificazione.

Si tratta quindi di uno schema replicato per tutti i tipi di trattamento di cui è prevista la notificazione. Lo schema è articolato in una sequenza stabile di contenuti da chiarire al Garante, che si traduce in una determinata successione di tabelle.

Più precisamente, per ciascuna tipologia di trattamento (gli otto tipi specificati nella tabella riportata nella pagina precedente), le tabelle di dettaglio richiedono le seguenti precisazioni:

- «Categoria dei dati»;
- «Categorie di interessati cui si riferiscono i dati»;
- «Finalità»;
- «Modalità del trattamento»;
- «Eventuale comunicazione e diffusione dei dati»;
- «Luoghi di custodia dei dati»;
- «Siti web»;
- «Trasferimento di dati all'estero»;
- «Misure di sicurezza». In genere, in tale sezione si richiede di specificare se:
 - «I trattamenti sono effettuati con strumenti elettronici»,
 - «Alla data della notificazione sono state adottate le misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del d. lg. n. 196/2003 e dal d.P.R. n. 318/199, nei termini previsti dall'art 180 del Codice»,
 - «Sono adottate misure di sicurezza che vanno oltre le misure minime indicate nel Codice».

È infine prevista, oltre ad una tabella unica denominata «Cessazione del trattamento» che richiede di indicare se, al termine del trattamento, i dati saranno:

- distrutti,
- ceduti ad altro titolare del trattamento, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono trattati,
- ceduti ad altro titolare del trattamento per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del codice,
- conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione,
- conservati per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del codice.

Modalità di riempimento delle tabelle di dettaglio e specificazione:

A complemento del suddetto modello, il Garante ha emanato un altro documento (le «Tabelle della procedura di notificazione») che forniscono indicazioni standardizzate per il riempimento dei campi delle tabelle specifiche e di dettaglio. Anche tale documento è liberamente scaricabile dal sito *web* www.garanteprivacy.it (sito ufficiale del Garante).